



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 760

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 4 luglio 2017

I N D I C E

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 16) Pag. 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 3^a (Affari esteri):

Plenaria Pag. 6

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10^a (Industria, commercio, turismo):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 25) » 11

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri Pag. 12

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 146) » 15

Plenaria » 15

2^a - Giustizia:

Plenaria » 23

Sottocommissione per i pareri » 39

5^a - Bilancio:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 21) » 40

Plenaria » 40

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	46
7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 345)</i>	»	55
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 346)</i>	»	55
<i>Plenaria</i>	»	56
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 191)</i>	»	60
<i>Plenaria</i>	»	60
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	66
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	70
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	79
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	86
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	120
<i>Plenaria</i>	»	120
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase discendente)</i>	»	131
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i>	»	132
<i>Plenaria</i>	»	132

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	139
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	141
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i>	»	142

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	144

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Martedì 4 luglio 2017

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 16

*Presidenza del Presidente della 3^a Commissione del Senato
CASINI*

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,20

INCONTRO INFORMALE CON RAFAEL PARDO, ALTO CONSIGLIERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COLOMBIA

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

Martedì 4 luglio 2017

Plenaria

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(560) PALERMO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(51) ZELLER ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(784) STUCCHI. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(1433) PEGORER ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(1674) URAS ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(2393) CONSIGLIO. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

– e petizioni nn. 1306, 1409 e 1492 e voto regionale n. 52 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 maggio.

Il presidente CASINI informa che la Commissione bilancio ha fatto pervenire il proprio parere, che è non ostativo, sul disegno di legge. Il parere è invece contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti: 3.1, 3.1 (testo 2), 3.1 (testo 3), 3.3, 3.4 e 3.6. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Informa anche che il senatore Cotti ha ritirato gli emendamenti: 3.^all.1; 3.^all.4; 3.^all.6; 3.^all.7; 3.^all.8; 3.^all.9; 3.^all.10; 3.^all.13; 3.^all.14; 3.^all.15; 3.^all.16; 3.^all.18; 3.^all.19; 3.^all.23, 3.^all.30 e 3.^all.31; e che ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 3.^all.12; 3.^all.22; 3.^all.24; 3.^all.29 e 3.^all.32.

Il presidente CASINI informa altresì che i relatori Palermo e Pegorer hanno presentato due ulteriori emendamenti, 3.^all.100 e 3.^all.200, e riformulato l'emendamento 4.1, tutti pubblicati in allegato.

Il senatore PALERMO, relatore per la 1^a Commissione, illustra gli emendamenti 3.All.100 e 3.All.200, che sono volti a elevare il livello di tutela – per il friulano e il sardo – in riferimento ai parametri definiti dalla Carta, rispettivamente, in materia di insegnamento universitario e di altre forme di insegnamento superiore, nonché nelle procedure dinanzi alle giurisdizioni competenti in materia amministrativa.

Vista l'assenza del rappresentante del Governo, il presidente CASINI sospende la seduta per cinque minuti.

La seduta sospesa alle 14,10, riprende alle 14,15.

Il senatore DI BIAGIO (*AP-CpE-NCD*), nell'illustrare l'ordine del giorno G/560/1/1 e 3 ricorda che la legge n. 482 del 1999 comprende tra le lingue minoritarie la lingua croata, tutelata però per la sola area geografica del Molise. L'ordine del giorno intende riconoscere e valorizzare la presenza della lingua croata anche nel territorio del Friuli Venezia-Giulia, dove la sua presenza è testimoniata fin dal XIII secolo. Il riconoscimento di tale lingua in un territorio attraversato in passato da molte tensioni avrebbe anche un grande significato politico, confermando i rapporti di amicizia e di collaborazione tra il nostro Paese e la Croazia.

I relatori PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e PEGORER (*Art.1-MDP*) esprimono parere favorevole.

La rappresentante del GOVERNO si rimette alle Commissioni riunite.

Verificato il numero legale, il presidente CASINI mette in votazione l'ordine del giorno G/560/1/1e3, che risulta approvato.

Si passa poi al voto dell'emendamento 2.1, con parere contrario dei relatori e del Governo.

Le Commissioni riunite respingono.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) si riserva di ripresentare in occasione dell'esame in Assemblea l'emendamento 2.2, già dichiarato inammissibile e per questo ritirato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) ritiene incomprensibile l'avviso contrario della Commissione bilancio sull'emendamento 3.1 (testo 3), dal momento che l'articolo 3 del disegno di legge già estende le norme in esame, per quanto applicabili, alle lingue delle minoranze Rom e Sinti, e insiste per la sua messa in votazione. Chiarisce che l'emendamento in questione intende perseguire gli stessi obiettivi dell'emendamento 3.3, a firma del senatore Cociancich, dichiarato inammissibile. Infatti, mentre l'emendamento 3.3 – nell'estendere la tutela prevista dalla Carta europea alle lingue ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO – rinviava a un elenco di lingue che poteva essere modificato nel tempo, l'emendamento 3.1 (testo 3) elenca in modo preciso alcune lingue che sono meritevoli di tutela per la loro significativa tradizione letteraria.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) ritiene opportuno evitare di differenziare i livelli di tutela delle lingue minoritarie. Per esempio, la lingua sarda finora ha ricevuto una tutela inferiore, pur essendo utilizzata dalla minoranza linguistica più consistente presente in Italia, probabilmente per contrastare le istanze autonomiste della Regione. Sarebbe opportuno, quindi, riconoscere finalmente al sardo livelli di tutela consoni, che potrebbero in parte compensare gli svantaggi derivanti dalla posizione geografica d'insularità.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) ritiene condivisibile l'emendamento 3.1 (testo 3), così come tutte le proposte di modifica volte ad ampliare l'elenco delle lingue tutelate.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore per la 1^a Commissione, precisa che l'estensione degli ambiti di tutela a un elenco di lingue eccessivamente ampio finirebbe per inficiare l'efficacia stessa del provvedimento. Ricorda che l'obiettivo dell'intervento normativo è rafforzare la protezione delle lingue che attualmente sono scarsamente o per nulla tutelate. Pertanto, correzioni radicali del testo potrebbero avere effetti controproducenti.

Il presidente CASINI, evidenziata l'esigenza di un chiarimento tra i diversi Gruppi politici sul provvedimento in esame, in attesa degli ulteriori pareri richiesti e vista l'imminenza della successiva seduta della Commissione Affari esteri, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 560**Art. 3.****3.All.100**

I RELATORI

All'Allegato, «Disposizioni della Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie», *articolo 8, paragrafo 1, dopo la lettera d(iii), aggiungere la seguente*: «e (iii) lingue delle popolazioni parlanti il friulano e il sardo».

3.All.200

I RELATORI

All'Allegato, «Disposizioni della Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie», *articolo 9, paragrafo 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole*: « il friulano e il sardo».

3.All.12

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI, COTTI

All'Allegato, al capoverso «Articolo 8, paragrafo 1», *dopo la lettera d (iii) inserire la seguente*: «d(iv): lingue delle popolazioni parlanti il friulano e il sardo».

3.All.22

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI, COTTI

All'Allegato, capoverso «Articolo 10, paragrafo 2», *lettera c, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «il sardo e il friulano».

3.All.24

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI, COTTI

All'Allegato, capoverso «Articolo 10, paragrafo 3», lettera b, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il friulano, il sardo e il catalano».

3.All.29

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI, COTTI

All'Allegato, al capoverso «Articolo 13, paragrafo 2», lettera a, aggiungere, infine, le seguenti parole: «il friulano, il sardo».

3.All.32

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI, COTTI

All'Allegato, capoverso «Articolo 13, paragrafo 2», lettera c, aggiungere, infine, le seguenti parole: «il friulano, il sardo e il catalano».

Art. 4.**4.1 (testo 2)**

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Programmazione radiotelevisiva*) – 1. In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare la produzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge, conformemente a quanto disposto dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nonché, in collaborazione con le Università, la programmazione e trasmissione di corsi di formazione di lingua e cultura delle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482».

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

10^a (Industria, commercio, turismo)

Martedì 4 luglio 2017

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 25

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
MATTEOLI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,30

*AUDIZIONI INFORMALI DEI VERTICI DI INVITALIA S.P.A. E DI INFRATEL S.P.A. IN
MERITO AI RECENTI SVILUPPI DEL PIANO DI REALIZZAZIONE DELLA RETE
DELLA BANDA LARGA E ULTRALARGA, ANCHE SOTTO I PROFILI DELLA COMPE-
TITIVITÀ DEL PAESE E DELLA CONCORRENZA*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 4 luglio 2017

Sottocommissione per i pareri

200^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,35.

(2287-bis, 459 e 1116-A) Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, dal momento che la normativa introdotta sembra realizzare un congruo bilanciamento tra il diritto del figlio a conoscere le proprie origini biologiche e il diritto alla riservatezza, con particolare riguardo all'anonimato della madre biologica.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice LO MORO (*Art.1-MDP*), in considerazione dell'assoluto rilievo della materia, chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria. Ritiene, infatti, che sia necessario approfondire alcuni aspetti per verificare se sia stato operato realmente un adeguato contemperamento tra i molteplici diritti coinvolti.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) e il senatore CRIMI (*M5S*) si associano alla richiesta di rimessione dell'esame in sede plenaria, avanzata dalla senatrice Lo Moro.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(2755) Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2813) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016; b) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007; d) Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013; g) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003; h) Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014; i) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006; l) Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016; m) Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, fatto a Roma il 16 aprile 2007*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(119-1004-1034-1931-2012-B) *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo.

Con riferimento all'articolo 2, comma 2, capoverso «Art. 4», comma 3, segnala che la disposizione ivi prevista appare suscettibile di comprimere gli ambiti d'autonomia finanziaria di cui godono Regioni ed enti locali.

All'articolo 4, comma 1, capoverso «Art. 7», rileva che le norme ivi previste appaiono lesive dell'autonomia normativa e finanziaria riconosciuta alle Regioni, in quanto, individuando gli obiettivi cui destinare quote dei piani operativi regionali (POR), esse presentano un carattere di eccessivo dettaglio, tale da configurare una irragionevole compressione dello spazio di legislazione riservato alle Regioni.

Con riguardo all'articolo 7, comma 1, lettera g), capoverso «14», quarto periodo, appare necessario, a suo avviso, chiarire la portata e gli effetti della disposizione ivi contenuta, con particolare riguardo alla previsione della immissione in ruolo, che sembra limitata ai dipendenti che hanno presentato domanda di trasferimento.

In riferimento all'articolo 15, comma 1, rileva la necessità che, in sede di adozione del regolamento ministeriale ivi richiamato, sia previsto il coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto delle competenze ad esse riconosciute in materia.

Propone, quindi, di formulare un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 146

*Presidenza del Presidente
TORRISI*

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

497^a Seduta

*Presidenza del Presidente
TORRISI*

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa, nella quale è stata discussa la proposta di avviare l'esame dei disegni di legge di riforma elettorale. Dal momento che la materia è in fase di trattazione presso l'altro ramo del Parlamento, comunica che rappresenterà al Presidente del Senato le considerazioni espresse dai rappresentanti dei Gruppi.

IN SEDE REFERENTE

(2059) Maurizio ROMANI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di false attestazioni o certificazioni e controlli sulle assenze

(Esame e rinvio)

Il relatore MANCUSO (*AP-CpE-NCD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, che intende modificare alcune disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, il provvedimento apporta dei correttivi agli articoli 55-*quinquies* e 55-*septies*, finalizzati a semplificare la normativa vigente in materia di false attestazioni del lavoratore e del medico curante nei casi di assenza dal lavoro per malattia.

L'articolo 55-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 400 a 1.600 euro il lavoratore che attesti falsamente la propria presenza in servizio ovvero giustifichi l'assenza mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia. Alla medesima pena soggiace anche il medico. La modifica al comma 3 del medesimo articolo, introdotta dal provvedimento in esame, prevede che la falsa attestazione dello stato di malattia da parte del medico sia sanzionata disciplinarmente da parte dell'ordine a cui appartiene e da parte della struttura sanitaria pubblica dalla quale dipende o con la quale è convenzionato. Attualmente, invece, alla sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena consegue automaticamente la radiazione dall'albo, il licenziamento per giusta causa, se il medico è dipendente di una struttura sanitaria pubblica, o la decadenza dalla convenzione, se egli è convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Tale previsione non appare coerente con l'articolo 4, comma 1, del protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il quale sancisce che nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva.

Ulteriori modifiche si riferiscono all'articolo 55-*septies* del decreto legislativo n. 165.

Tale articolo dispone che, in tutti i casi di assenza per malattia, la certificazione medica sia inviata, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'INPS, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e che dal predetto istituto sia immediatamente inoltrata all'amministrazione interessata. La norma specifica inoltre che l'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica da parte dei medici costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione.

Le novelle introdotte dal disegno di legge in esame sono volte a riferire l'obbligo di trasmissione per via telematica ai casi di assenze per malattia superiori a tre giorni. In tutti i casi di assenza per malattia protratta per un periodo inferiore a tre giorni, invece, si prevede che il lavoratore comunichi il proprio stato di salute al medico curante, il quale provvede ad inoltrare apposita comunicazione telematica all'INPS, nonché al datore di lavoro. Le regole tecniche concernenti i dati e le modalità di trasmissione saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «La protezione dei minori migranti» (COM (2017) 211 definitivo) (n. 371)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «La protezione dei minori migranti».

Negli ultimi anni, il numero di minori migranti che arrivano nell'Unione europea, spesso non accompagnati, è aumentato drasticamente. Sebbene siano stati realizzati notevoli progressi per la tutela dei loro diritti, grazie anche al Piano d'azione sui minori non accompagnati 2010-2014, risultano necessari ulteriori interventi per superare le carenze emerse nel funzionamento dei sistemi di protezione. Nella presente Comunicazione, quindi, sono indicate alcune azioni coordinate, da porre in essere a breve termine, sia a livello dell'Unione sia a livello nazionale, regionale e locale, in cooperazione con la società civile e le organizzazioni internazionali.

Innanzitutto, è necessario rafforzare i sistemi di protezione dei minori lungo le rotte migratorie – come peraltro segnalato nella dichiarazione politica e nel Piano d’azione del vertice di La Valletta del 2015, nonché nel quadro di partenariato – e aiutare i Paesi partner a sviluppare sistemi nazionali di protezione di minori e servizi anagrafici, anche attraverso forme di cooperazione transfrontaliera. La Commissione ritiene necessario, altresì, sostenere i progetti volti in particolare a impedire la tratta o il traffico di minori e attuare gli orientamenti dell’Unione in materia di promozione e tutela dei diritti dei minori.

Dopo il loro arrivo nel territorio dell’Unione, i minori migranti dovrebbero sempre essere identificati e registrati come minori, usando una serie di dati uniformi in tutta l’Unione europea. A tal fine, a decorrere dal 2017, gli Stati membri sono incoraggiati: a raccogliere e scambiarsi dati comparabili per facilitare la ricerca transfrontaliera dei minori scomparsi e la verifica dei legami familiari; ad applicare metodi di rilevamento delle impronte digitali e dei dati biometrici adatti ai minori e che tengano conto della specificità di genere; a garantire che, fin dall’inizio della fase di identificazione e di registrazione, sia presente una persona responsabile della protezione dei minori e che in ogni punto di crisi vi siano incaricati della protezione dei minori; a predisporre le procedure e i protocolli necessari per riferire e reagire sistematicamente in ogni caso di scomparsa di minori non accompagnati.

Al fine di offrire un’adeguata accoglienza ai minori migranti, occorre garantire che al loro arrivo siano effettuate valutazioni individuali delle vulnerabilità e delle esigenze in funzione del genere e dell’età e che tali valutazioni siano prese in considerazione in tutte le procedure successive. È necessario, inoltre, garantire ai minori un accesso tempestivo alle cure sanitarie (incluse quelle preventive), al sostegno psicosociale e all’istruzione formale inclusiva, indipendentemente dal loro status e da quello dei loro genitori, nonché una serie di opzioni di assistenza alternativa, compreso l’affidamento o l’assistenza su base familiare. Gli Stati membri dovranno altresì provvedere a integrare le politiche per la tutela dei minori in tutte le strutture di accoglienza che li ospitano, anche nominando una persona responsabile per la protezione dei minori; garantire alternative percorribili al trattenimento amministrativo dei minori migranti nonché un adeguato ed efficace sistema di monitoraggio; avvalersi pienamente dei futuri orientamenti dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) sulle norme operative e sugli indicatori riguardanti le condizioni materiali di accoglienza dei minori non accompagnati.

Nell’ambito delle procedure di asilo e di rimpatrio, emerge la necessità di applicare adeguate garanzie procedurali. Nel corso del 2017, la Commissione e le agenzie dell’Unione europea istituiranno una rete europea per la tutela, a fini di sviluppo e scambio di buone prassi e orientamenti in materia, mentre l’EASO aggiornerà i suoi orientamenti relativi all’accertamento dell’età dei minori. Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione e delle agenzie dell’Unione, sono incoraggiati: a rafforzare l’autorità di tutela per garantire la rapida designazione di tutori

per tutti i minori non accompagnati; ad attuare procedure di accertamento dell'età affidabili, multidisciplinari e non invasive; a garantire rapide ed efficaci ricerche familiari, nell'Unione o al di fuori di essa, avvalendosi degli esistenti canali di cooperazione transfrontalieri; a dare priorità al trattamento dei casi riguardanti i minori, per esempio le domande di asilo, in linea con il principio dell'urgenza; a dare priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati dalla Grecia e dall'Italia.

Per assicurare a tutti i minori normalità e stabilità a lungo termine, inoltre, sono fondamentali soluzioni durature, previa determinazione dell'interesse superiore del minore. A tal fine, nel 2017, la Commissione promuoverà l'integrazione dei minori attraverso i finanziamenti disponibili e lo scambio di buone prassi relative a un accesso non discriminatorio a servizi pubblici e programmi mirati. Gli Stati membri, quindi, sono incoraggiati: a garantire ai minori, entro un breve lasso di tempo dal loro arrivo, parità d'accesso a un'istruzione inclusiva e formale, compresa l'educazione e cura della prima infanzia, e a elaborare e attuare programmi mirati di supporto; a garantire a tutti i minori un accesso tempestivo alle cure sanitarie così come ad altri servizi pubblici fondamentali; a fornire supporto ai minori che sono in fase di transizione verso l'età adulta, per aiutarli ad accedere all'istruzione e alla formazione necessarie; a promuovere l'inclusione sociale in tutte le politiche legate all'integrazione, ad esempio accordando la priorità agli alloggi misti, non segregati, e all'istruzione inclusiva; a incrementare il reinsediamento in Europa dei minori che necessitano di protezione internazionale; a garantire che siano predisposte adeguate misure di ricerca e ricongiungimento familiare per rispondere ai bisogni dei minori che saranno rimpatriati nel loro Paese d'origine.

Infine, a decorrere dal 2017, la Commissione e le agenzie dell'Unione europea offriranno orientamenti, strumenti e formazioni supplementari per la valutazione dell'interesse superiore del minore e avvieranno consultazioni su possibili miglioramenti da apportare alla raccolta di dati attualmente svolta a livello dell'Unione relativamente ai minori migranti. Inoltre, esigeranno che le organizzazioni in contatto diretto con i minori abbiano predisposto politiche interne di protezione dei minori, per poter ricevere i finanziamenti europei, e diffonderanno buone prassi sulla protezione dei minori migranti attraverso una banca dati online.

Conseguentemente, gli Stati membri sono incoraggiati: a garantire che tutti i minori ricevano le informazioni pertinenti sui loro diritti e sulle procedure in vigore, in una maniera adatta alla loro sensibilità e appropriata all'età e al contesto; a garantire che le persone che lavorano con i minori migranti siano adeguatamente formate e che, se opportuno, intervengano operatori specializzati; ad accordare priorità ai minori migranti nei programmi nazionali adottati nel quadro del Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) e del Fondo sicurezza interna (FSI); ad avvalersi di ogni altro finanziamento complementare dell'Unione e a garantire che le organizzazioni da finanziare abbiano predisposto politiche di protezione dei minori; a migliorare la raccolta di dati e statistiche, relativi ai minori migranti, maggiormente disaggregati.

La Commissione monitorerà da vicino il *follow-up* delle azioni enunciate nella presente comunicazione e riferirà periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento» (COM (2017) 260 definitivo) (n. 404)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

La relatrice LO MORO (*Art.1-MDP*) riferisce sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento», che presenta una descrizione della situazione aggiornata al mese di maggio, evidenzia le carenze e indica le azioni ancora da intraprendere per onorare gli impegni assunti nell'ambito dei due meccanismi. Sebbene non siano ancora disponibili dati più aggiornati, l'argomento assume particolare rilevanza in vista della riunione informale dei Ministri europei della giustizia e degli affari interni, prevista per il 6-7 luglio a Tallinn, in Estonia.

Nonostante alcune difficoltà logistiche, il ritmo delle ricollocazioni mostra una tendenza positiva. Tuttavia, sono necessari ulteriori sforzi da parte degli Stati membri per garantire che tutte le persone ammissibili alla ricollocazione attualmente presenti in Italia e in Grecia siano ricollocate in modo efficace e tempestivo.

Gli unici Stati membri che non hanno ancora accettato nessuna ricollocazione dall'Italia e dalla Grecia, in violazione dei loro obblighi giuridici, sono Ungheria, Polonia e Austria; quest'ultima ha però manifestato l'intenzione di iniziare presto le ricollocazioni. Inoltre, la Repubblica ceca non assume impegni da maggio 2016 e ha così ricollocato meno dell'1 per cento delle persone che le sono state assegnate.

Al fine di favorire la ricollocazione, l'Italia dovrebbe accelerare su base permanente le procedure di identificazione e di registrazione delle persone ammissibili alla ricollocazione, potenziando la capacità di registrazione nelle questure, così come la capacità e l'entità del personale addetto al trattamento delle domande, e prendendo in carico le richieste di ricollocazione nell'unità Dublino, se necessario con l'aiuto dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO). È inoltre indispensabile che tutte le persone ammissibili alla ricollocazione che arrivano in Italia attraverso i punti di crisi o altri porti di sbarco siano indirizzate ordinatamente a centri di ricollocazione specificamente designati. Il sistema attuale, basato sull'accoglienza diffusa in tutto il territorio, complica la registrazione a fini di ricollocazione e determina problemi logistici nelle ultime fasi della procedura, in particolare riguardo ai necessari controlli sanitari preliminari al trasferimento. La Commissione, per offrire un sostegno allo svolgimento di queste attività, ha recentemente assegnato all'Italia 15,33 milioni

di euro in aiuti di emergenza, nel quadro del Fondo asilo, migrazione e integrazione, destinati alla messa a disposizione di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e mediazione linguistica e culturale.

La procedura di abbinamento dell'EASO, mediante la quale l'Italia e la Grecia abbinano ogni singolo richiedente con uno Stato membro specifico, consentirà di trattare un numero elevato di casi e di identificare rapidamente i richiedenti che potrebbero essere ricollocati in un determinato Paese, purché gli Stati membri esprimano preferenze sufficientemente flessibili. In ogni caso, nessuno Stato membro dovrebbe escludere dalle preferenze i richiedenti vulnerabili, che devono anzi essere ricollocati in via prioritaria.

È stata registrata una riduzione dei tempi di risposta alle domande di ricollocazione da parte degli Stati membri che, tuttavia, sono esortati ad aumentare ulteriormente la capacità di trattare le domande e ad inviare le risposte entro il termine di dieci giorni lavorativi stabilito nei protocolli di ricollocazione.

Le persone in attesa di trasferimento – secondo i dati rilevati nel mese di maggio – sono 4.000 in Grecia e 1.388 in Italia; seppur diminuiti rispetto al precedente periodo di riferimento, i ritardi nei trasferimenti continuano a ostacolare la procedura di ricollocazione.

Permangono problemi collegati alle verifiche di sicurezza supplementari rispetto a quelle a cui i richiedenti sono sottoposti da Grecia e Italia – con il sostegno delle agenzie dell'Unione europea – prima d'inoltrare la domanda di ricollocazione. Gli Stati membri che intendono effettuare sistematicamente tali verifiche, infatti, dovrebbero concordare con la Grecia e l'Italia soluzioni organizzative reciprocamente accettabili, senza rallentare il processo di ricollocazione.

Per quanto riguarda i minori non accompagnati, sono stati compiuti progressi soprattutto in Grecia dove, al 15 maggio, i minori non accompagnati ricollocati erano 359 rispetto ai 576 ammissibili. Gli Stati membri sono, tuttavia, esortati a continuare a mettere a disposizione i posti necessari alla ricollocazione dei minori separati registrati e ad agevolare la ricollocazione dei minori coniugati.

Nel 2017, all'11 maggio, erano arrivati in Italia 5.602 minori non accompagnati, di cui circa 250 appartenenti a una nazionalità ammissibile alla ricollocazione. In aprile e maggio sono stati ricollocati due minori non accompagnati nei Paesi Bassi, mentre sono all'esame diverse altre candidature. In base all'esperienza maturata con queste prime ricollocazioni, l'Italia dovrebbe ora standardizzare le procedure per rendere pienamente operativa la ricollocazione dei minori non accompagnati, anche agevolando la nomina in tempi rapidi dei tutori, in modo che il minore riceva assistenza ai fini dell'eventuale domanda di protezione internazionale e, nel caso, dell'instradamento verso la ricollocazione.

Per quanto riguarda il programma di reinsediamento, sebbene ad esso partecipi un numero maggiore di Stati membri rispetto agli anni precedenti, aumentano i dubbi sulla possibilità che alcuni Stati membri siano in grado di rispettare gli impegni assunti, considerando che finora dieci

Stati membri non hanno accettato alcun reinsediamento. La maggior parte degli Stati che partecipano al programma attuativo delle conclusioni del 20 luglio 2015 sul reinsediamento ha inteso impegnarsi principalmente a favore dei cittadini siriani presenti in Giordania, Libano e Turchia.

Procedono bene i preparativi di ulteriori operazioni di reinsediamento negli Stati membri nell'ambito della dichiarazione congiunta di Unione europea e Turchia, tuttavia alcuni Paesi (Bulgaria e Repubblica ceca) non hanno ancora preso alcuna misura e altri (Cipro, Danimarca, Grecia, Irlanda, Malta, Polonia, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) non hanno mai eseguito reinsediamenti né preso misure sufficienti per reinsediare migranti provenienti dalla Turchia.

In conclusione, i Capi di Stato o di Governo europei hanno più volte riconosciuto l'urgenza di affrontare la situazione migratoria in Europa e hanno sollecitato ulteriori azioni per accelerare l'attuazione del meccanismo di ricollocazione come espressione di solidarietà ed equa condivisione delle responsabilità con la Grecia e l'Italia. Grazie ai progressi compiuti e in corso, il raggiungimento dell'obiettivo mensile stabilito di almeno 3.000 ricollocazioni dalla Grecia e almeno 1.500 ricollocazioni dall'Italia è molto più probabile.

La Commissione esorta pertanto gli Stati membri che non hanno effettuato alcuna ricollocazione, o che da quasi un anno non assumono impegni nei confronti dell'Italia e della Grecia, a procedere immediatamente in tal senso nell'arco di un mese. In caso contrario, la Commissione valuterà la possibilità di avviare procedimenti d'infrazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 4 luglio 2017

Plenaria**402^a Seduta***Presidenza del Presidente*
D'ASCOLA

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(Parere alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore ALBERTINI (*AP-CpE-NCD*) illustra il disegno di legge in questione – approvato dalla Camera dei deputati – che disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed agli accertamenti diagnostici ed introduce l'istituto delle disposizioni anticipate di volontà in materia (c.d. DAT), nonché lo strumento della pianificazione condivisa delle cure.

L'articolo 1 regola il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed agli accertamenti diagnostici, consenso dal quale si prescinde esclusivamente nei casi espressamente individuati dalla disciplina di rango legislativo.

In base all'articolo 1 (il cui comma 1 richiama i diritti alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona), il consenso in-

formato costituisce la base della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico (comma 2), relazione di cui fanno parte, in base alle rispettive competenze, gli eventuali esercenti una professione sanitaria che compongano un'equipe sanitaria e, qualora il paziente lo desideri, i familiari di quest'ultimo o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.

Il paziente capace di agire ha il diritto di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso, nonché il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche qualora la revoca comporti l'interruzione del trattamento (comma 5). Ai fini del presente provvedimento legislativo, rientrano nell'ambito dei trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.

Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, qualora questi acconsenta, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.

Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, ovvero il rifiuto o la revoca del consenso sono documentati in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico (commi 4 e 5).

Il principio del consenso informato implica il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informato in modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici ed ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi (comma 3). Il paziente può rifiutare, in tutto o in parte, di ricevere le informazioni ovvero può indicare i familiari o una persona di fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura (comma 8). Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiuto del trattamento sanitario o di rinuncia al medesimo e, di conseguenza, è esente da responsabilità civile e penale (comma 6). Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; riguardo a tali richieste, il medico non ha obblighi pro-

fessionali. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza, il medico ed i componenti dell'équipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente qualora le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla (comma 7).

Ogni struttura sanitaria, pubblica o privata, garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale (comma 9). La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative (comma 10).

È fatta salva l'applicazione delle norme speciali che disciplinano l'acquisizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari (comma 11).

Il comma 1 del successivo articolo 2 enuncia il principio della garanzia dello svolgimento, da parte del medico, di un'appropriata terapia del dolore, in conformità alla disciplina in materia, di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, e con il coinvolgimento del medico di base, anche in caso di rifiuto del paziente al trattamento sanitario (o di revoca del consenso). In base al comma 2, nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. Il ricorso alla suddetta sedazione palliativa o il rifiuto della stessa sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico (comma 3). Tale annotazione deve essere comprensiva di una relativa motivazione, la quale è, almeno letteralmente, prevista anche per la fattispecie di rifiuto.

L'articolo 3 concerne le persone minori di età o incapaci.

In base al comma 1, essi hanno diritto alla «valorizzazione» delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona. I medesimi devono ricevere informazioni sulle scelte relative alla salute, in modo consono alle proprie capacità, al fine di essere messi nelle condizioni di esprimere le proprie volontà.

Ai sensi del comma 2, il consenso informato del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del medesimo, nel pieno rispetto della sua dignità. Per i casi di contrasto tra i genitori, si intende che trovi applicazione la disciplina generale (la quale prevede il ricorso al giudice per i casi di contrasto su questioni di particolare importanza per il minore) di cui all'articolo 316 del codice civile. Riguardo agli interdetti, il comma 3 prevede che il consenso informato sia espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove

possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona, nel pieno rispetto della sua dignità.

Gli inabilitati, ai sensi del primo periodo del successivo comma 4, esprimono autonomamente il consenso informato. Per i soggetti aventi un amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l'assistenza necessaria ovvero la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato – in base al secondo periodo del comma 4 – è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero (a seconda del suddetto contenuto dell'atto di nomina) solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere. Riguardo ai casi di contrasto di volontà tra il paziente e l'amministratore di sostegno, si intende che trovi applicazione l'articolo 410, secondo comma, del codice civile, secondo cui (nelle fattispecie di contrasto) l'assistito, il pubblico ministero o gli altri soggetti ivi richiamati possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

Per i casi di contrasto tra il medico ed i rappresentanti legali dei minori o tra il medico ed il rappresentante legale ovvero l'amministratore di sostegno per gli incapaci (qualora manchino le disposizioni anticipate di trattamento di cui all'articolo 4), la decisione, ai sensi del comma 5, sempre che il medico ritenga che le cure siano appropriate e necessarie, è rimessa al giudice tutelare, su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria o dei soggetti di cui agli articoli «406 e seguenti» del codice civile (tra i quali il paziente medesimo, i familiari o il convivente, il pubblico ministero, il curatore dell'inabilitato, i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona interessata).

L'articolo 4 introduce l'istituto delle DAT, concernenti le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche, espresse per l'ipotesi di una futura incapacità di autodeterminarsi.

Tale atto, secondo il comma 1, può essere concluso (mediante una delle forme di cui al successivo comma 6) da ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte. L'atto può indicare una persona di fiducia, denominata fiduciario, che (nel caso in cui sopravvenga l'incapacità suddetta) faccia le veci del soggetto e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il fiduciario, ai sensi del comma 2, deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, il quale è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata (in tutte

e due le ipotesi) una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.

Il comma 3 specifica che l'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

Ai sensi del comma 4, le DAT hanno efficacia (in merito alle volontà del disponente) anche qualora non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.

In base al comma 5, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Per l'ipotesi di contrasto tra il medico ed il fiduciario, il medesimo comma 5 fa rinvio allo strumento del ricorso al giudice tutelare, di cui al precedente articolo 3, comma 5.

L'articolo 4, comma 5, fa inoltre salvo il precedente articolo 1, comma 6, il quale prevede, tra l'altro, che il paziente non possa esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali e che, riguardo a tali richieste, il medico non abbia obblighi professionali. In base al comma 6 dello stesso articolo 4, le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del proprio comune di residenza – ufficio che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito – o presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 7, oppure, qualora le condizioni fisiche del paziente non permettano il ricorso alle suddette forme, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Le DAT sono rinnovabili, modificabili o revocabili, in ogni momento, con le medesime forme summenzionate oppure, nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impediscano di procedere alla revoca con tali forme, mediante dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

In base al medesimo comma 6, le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione tributaria, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa. Il comma 7 prevede che le regioni possano regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, ed il loro inserimento nella banca dati, lasciando in ogni caso al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.

Ai sensi del comma 8, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare, anche attraverso i rispettivi

siti internet, della possibilità di redigere le DAT in base alla presente disciplina.

L'articolo 5 introduce lo strumento della pianificazione delle cure condivisa tra il medico ed il paziente, adottata con riferimento all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o contraddistinta da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta. Il medico e l'*équipe* sanitaria sono tenuti ad attenersi alla suddetta pianificazione, qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.

La pianificazione è concordata previa adeguata informazione al paziente, in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su quello che il paziente possa realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di intervento e sulle cure palliative (commi 2 e 3). La pianificazione può comprendere l'indicazione (da parte del paziente) di un fiduciario.

Le informazioni summenzionate possono essere rese – oltre che al paziente – anche ai suoi familiari o alla parte dell'unione civile o al convivente ovvero ad una persona di sua fiducia (comma 2 citato). Il consenso del paziente alla pianificazione e l'eventuale indicazione di un fiduciario sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo permettano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico (comma 4).

La pianificazione delle cure può essere aggiornata in base al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico (comma 4 citato). Il comma 5 fa rinvio, per i profili in materia di pianificazione condivisa delle cure non espressamente disciplinati dal presente articolo 5, alle disposizioni di cui all'articolo 4.

Ai sensi dell'articolo 6, la disciplina di cui al provvedimento legislativo in esame si applica anche ai documenti, idonei ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 7 specifica che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8, infine, prevede che il Ministro della salute trasmetta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'applicazione della medesima. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) esprime profonde perplessità sull'impostazione sottesa al disegno di legge in titolo. In particolare, si sofferma: sull'esigenza di assicurare una maggiore tutela della *privacy* della persona interessata; sulla necessità che venga previsto un registro unico nazionale per la raccolta delle DAT, anziché demandarne la competenza alle Regioni, come previsto dall'articolo 4, comma 7, del disegno di legge in titolo; al rischio che la valutazione sul mantenimento in vita del paziente venga di fatto demandato all'autonomia del giudice tutelare, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, che lo contempla in tutte le ipotesi in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno – in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento – o il rappresentante legale della persona minore rifiutino le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie.

Esprime infine perplessità sulla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7.

La senatrice GINETTI (*PD*), pur condividendo l'esigenza di un intervento normativo che regolamenti la materia in oggetto, ritiene che alcuni punti non siano stati affrontati nel disegno di legge in titolo. A tal proposito si sofferma sulla mancata previsione del consenso informato rispetto ai minori non accompagnati. Chiede quindi al relatore delucidazioni su questo punto specifico.

Dopo che il relatore ALBERTINI (*AP-CpE-NCD*) ha precisato che la fattispecie del minore non accompagnato andrebbe ricondotta nell'alveo della disciplina generale di cui all'articolo 3 del disegno di legge, prende la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) esprimendo numerose perplessità sul disegno di legge, ed in particolare: sull'articolo 1, comma 4 – che per un verso dispone che il consenso informato debba essere acquisito in forma scritta, ma per altro verso, nel periodo successivo, che possa invece essere espresso in qualsiasi altra forma –; sull'articolo 1, comma 5, che nel disporre il diritto di rifiutare le cure per la persona capace di agire non esplicita con sufficiente chiarezza le condizioni cliniche nelle quali deve trovarsi il paziente medesimo, e quindi dovendosi ritenere che il rifiuto di cure possa estrinsecarsi anche al di fuori delle ipotesi di prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte che sono invece previste nell'ambito del divieto di ostinazione irragionevole nelle cure di cui al successivo articolo 2; sull'articolo 2, che non prevede con sufficiente determinatezza in quali ipotesi possa configurarsi una prognosi infausta a breve termine o l'imminenza di morte. Più in generale ritiene necessaria la previsione di condizioni più chiare, precise e specifiche entro le quali si possano ammettere le modalità di esercizio dei diritti contenuti nel disegno di legge.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), dopo essersi associato alle considerazioni testé svolte dal senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), si sofferma

su ulteriori problemi suscitati dal disegno di legge: con riferimento all'articolo 1, comma 2, ritiene inopportuno, nell'ambito della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, il coinvolgimento di terzi soggetti, quali i familiari, la parte dell'unione civile, il convivente o una persona di fiducia del paziente medesimo. Ritiene improprio che il rifiuto totale o parziale di ricevere le informazioni contenute nell'articolo 1, comma 3, possa essere delegato a soggetti terzi; ritiene poi assolutamente sbagliato coinvolgere in ogni caso – si pensi ad esempio alla situazione di un bambino di sei anni – i minori nella decisione del rifiuto delle cure, secondo quanto previsto dall'articolo 3. Ritiene inoltre eccessivamente generiche ed indeterminate alcune importanti condizioni fissate nel disegno di legge, tra le quali l'obbligo da parte del medico di attenersi alle disposizioni anticipate di trattamento al di fuori dei casi in cui esse appaiono palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero qualora sussistono terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, incertezze queste che rischiano inevitabilmente di affidare poi al giudice tutelare le determinazioni attinenti alla vita e alla morte delle persone.

Anche alla luce di tali considerazioni, si dichiara contrario all'impostazione sottesa al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2740) Deputati Rosy BINDI ed altri. – Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore LUMIA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che recepisce sostanzialmente le proposte formulate dalla Commissione antimafia nella propria Relazione sulla revisione del sistema di protezione dei testimoni di giustizia.

Il provvedimento si compone di 28 articoli ripartiti in 4 Capi: il Capo I (articoli 1-2) disciplina le condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia; il Capo II (articoli 3-9) concerne le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia e per gli altri protetti; il Capo III (articoli 10-19) delinea il procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure di protezione; il Capo IV (articoli 20-28) reca disposizioni finali e transitorie.

Passando all'esame delle singole disposizioni l'articolo 1 precisa l'ambito di applicazione delle misure di tutela che sono applicate, salvo dissenso, ai testimoni di giustizia e, se ritenute necessarie, anche agli «altri protetti». Quest'ultima categoria richiama sia le persone stabilmente conviventi col testimone (a qualsiasi titolo), sia coloro i quali, per le relazioni che intrattengono con quest'ultimo, sono esposti a grave, attuale e concreto pericolo.

L'articolo 2 detta la definizione del testimone di giustizia ai fini delle condizioni di applicabilità delle misure di tutela.

In particolare, è testimone di giustizia colui che: rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni dotate di fondata attendibilità intrinseca (attualmente basta la semplice attendibilità) e rilevanti per le indagini o il giudizio; assume rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni la qualità di persona offesa ovvero informata sui fatti o di testimone; non è stato condannato per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha tratto profitto dall'essere venuto in relazione con il contesto criminale su cui testimonia; non è stato sottoposto a misura di prevenzione e non è in corso un procedimento di applicazione di detta misura da cui si desuma la persistente attualità della pericolosità sociale del soggetto e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale; si trova in una situazione di pericolo grave, concreto ed attuale rispetto al quale appaiono inadeguate le misure ordinarie di tutela adottabili dalle autorità di Pubblica Sicurezza.

L'articolo 3 indica la tipologia delle speciali misure di protezione dei testimoni, le quali possono consistere in misure di tutela (fisica); misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo.

L'articolo 4 del provvedimento detta i criteri di scelta delle misure di protezione, che vanno personalizzate ed adeguate al caso specifico. Tali misure – se non in via temporanea ed eccezionale - non possono comportare diminuzione e perdita dei diritti goduti dal testimone prima delle dichiarazioni. Salvo motivate eccezioni di sicurezza, devono essere garantite al testimone la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle attività finora svolte. Il trasferimento in località protetta e il cambio d'identità del testimone restano, invece, ipotesi derogatorie ed eccezionali rispetto alle misure ordinarie e devono, comunque, tendere a riprodurre le precedenti condizioni di vita, tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza.

L'articolo 5 indica una serie di misure di tutela, volte a garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia, degli altri protetti e dei loro beni, da graduare in base all'attualità e gravità del pericolo. L'articolo unifica in una sola disposizione le misure già previste a legislazione vigente.

L'articolo 6 disciplina le misure di sostegno economico spettanti a tutti i testimoni di giustizia e agli altri protetti.

Tali misure, in base alla normativa vigente, riguardano il solo testimone sottoposto al programma di protezione con trasferimento in località protetta.

La disposizione elimina il riferimento all'obbligo di garantire un tenore di vita non inferiore a quello precedente alle dichiarazioni, prevedendo che ai testimoni di giustizia sia assicurata una condizione economica equivalente a quella preesistente.

Le misure di sostegno economico sono: l'esplicita previsione di un rimborso delle spese occasionalmente sostenute dal testimone o dagli altri

protetti come esclusiva conseguenza delle speciali misure di protezione; la corresponsione di un assegno periodico; il diritto ad un alloggio che si precisa debba essere idoneo a garantire la sicurezza e la dignità dei testimoni e degli altri protetti; l'estensione al testimone dell'assistenza legale nel processo penale in cui il testimone rende dichiarazioni ed è persona offesa dal reato o parte civile; un indennizzo forfetario ed onnicomprensivo determinato in via regolamentare a titolo di ristoro per il pregiudizio subito con l'applicazione delle misure di protezione conseguenti alla testimonianza resa; l'acquisizione dei beni immobili dei quali sono proprietari il testimone o gli altri protetti al patrimonio dello Stato se le misure adottate comportano il definitivo trasferimento in altra località.

L'articolo 7 è dedicato alle misure di reinserimento sociale e lavorativo del testimone di giustizia (e degli altri protetti) che, come quelle economiche, vedono attualmente una disparità di trattamento in favore del testimone sottoposto al programma speciale di protezione. Le misure previste, salvo eccezioni, sono adottate nei confronti di tutti i testimoni di giustizia.

Tra le nuove prerogative in tale ambito si segnala il diritto del testimone: a svolgere, dopo il trasferimento in località, un'attività lavorativa, anche non retribuita, in base alle proprie inclinazioni; la previsione mira allo sviluppo della persona e alla prosecuzione della sua partecipazione sociale; a beneficiare di specifiche forme di sostegno alla propria impresa, da determinare in via di attuazione; ad un nuovo posto di lavoro, anche temporaneo, con mansioni e posizione equivalenti a quelle che il testimone di giustizia (o gli altri protetti) ha perso in conseguenza delle sue dichiarazioni; la possibile assegnazione di beni da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

L'articolo 8 introduce un termine massimo di durata di sei anni delle speciali misure di protezione fissato dalla Commissione centrale, fatte salve le periodiche verifiche sulla gravità e attualità del pericolo e sull'idoneità delle misure. Le misure potranno, tuttavia, protrarsi oltre tale limite su richiesta motivata dell'autorità giudiziaria che le ha proposte.

L'articolo 9 innova la composizione della Commissione centrale presso il Ministero dell'interno cui, su richiesta dell'autorità giudiziaria, compete decidere sull'adozione delle diverse misure di protezione nonché sulle eventuali vicende modificative. La composizione della Commissione è integrata da un avvocato dello Stato ed è prevista la nomina di un vicepresidente.

Per quanto riguarda il procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure di protezione, l'articolo 10 rinvia, in quanto compatibili, alla normativa vigente (decreto legge n. 8 del 1991) per il procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure e l'attuazione dei programmi di protezione e per quanto non espressamente disciplinato dal disegno di legge.

L'articolo 11 coordina la disciplina sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione al nuovo *status* del testimone. La proposta

alla Commissione centrale, infatti, deve contenere anche l'attestazione della sussistenza dei requisiti del testimone di giustizia. Sulla proposta di ammissione – ove la testimonianza riguardi delitti di mafia, terrorismo ed altri delitti di particolare allarme sociale – è resa obbligatoria la richiesta di parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, attualmente solo eventuale. Si prevede inoltre che la Commissione richieda informazioni, oltre che al Servizio centrale di protezione, anche al prefetto del luogo di dimora del testimone. Infine, la disposizione impone la trasmissione al tribunale dei minorenni, per le eventuali determinazioni di competenza, della proposta di misure di protezione che riguardi minori in condizioni di disagio familiare e/o sociale.

Gli articoli 12 e 13 apportano modifiche all'attuale disciplina rispettivamente del piano provvisorio di protezione e del Programma definitivo per la protezione.

L'articolo 14 conferma l'affidamento delle modalità esecutive delle misure di protezione al Servizio centrale di protezione, che, come è noto, è la struttura interforze deputata all'attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla Commissione centrale del Ministero dell'interno. Le novità principali della nuova disciplina sono sostanzialmente: il coinvolgimento del Servizio centrale anche in relazione all'esecuzione del piano provvisorio di protezione (ora si occupa dell'esecuzione del solo programma speciale di protezione; le misure di protezione, provvisorie e definitive, nel luogo di residenza del testimone sono, invece eseguite dagli organi di polizia sul territorio); l'individuazione, nell'ambito della sezione dell'ufficio che si occupa dei testimoni, del referente del testimone di giustizia.

L'articolo 15 prevede che le disposizioni per le quali il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra prefetti e tra autorità di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di protezione, si applicano anche in materia di collaboratori di giustizia.

L'istituzione, ai sensi dell'articolo 16, della figura del referente del testimone di giustizia costituisce una delle novità di maggior rilievo della riforma in esame. Al referente sono assegnati sostanzialmente compiti di assistenza del testimone per tutta la durata del programma di protezione e anche successivamente, fino al riacquisto dell'autonomia economica.

L'articolo 17 prevede la possibilità in qualunque momento del programma, anche nel corso dell'esecuzione del piano provvisorio, di essere sentiti personalmente dalla Commissione centrale o dal Servizio centrale di protezione. Alla richiesta di audizione si deve dare corso entro il termine di trenta giorni.

L'articolo 18 ridefinisce la disciplina della somma urgenza.

L'articolo 19 prevede che gli interventi finanziari relativi alle misure di protezione non siano soggetti alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti e sulla fatturazione elettronica.

L'articolo 20 dispone l'abrogazione di alcune disposizioni del decreto legge n. 8 del 1991, mentre, l'articolo 21 modifica l'articolo 392 del codice

di procedura penale estendendo anche ai testimoni di giustizia la possibilità di essere ascoltati con incidente probatorio durante le indagini preliminari.

L'articolo 22 introduce nell'ordinamento un'ulteriore circostanza aggravante ad effetto speciale del reato di calunnia. L'aggravante, che consiste nell'aver commesso il reato per usufruire o continuare a fruire delle speciali misure di protezione previste dalla legge in esame, comporta un aumento da un terzo alla metà della pena base (reclusione da 2 a 6 anni). Se uno dei benefici è stato ottenuto, l'aumento è dalla metà ai due terzi.

L'articolo 23 detta una norma transitoria; mentre l'articolo 24 integra l'articolo 147-bis, comma 3, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, inserendo anche le persone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia tra i soggetti il cui esame in dibattimento avviene, di regola, a distanza.

L'articolo 25 prevede l'istituzione nell'ambito del sito Internet del Ministero dell'interno di una sezione relativa ai testimoni di giustizia.

L'articolo 26 demanda l'attuazione della legge in esame ad uno o più regolamenti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con quello della giustizia, sentita la Commissione centrale e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 27 del disegno di legge conferma l'obbligo (già previsto a legislazione vigente) del Ministro dell'interno di relazione semestrale al Parlamento sulle misure di protezione dei testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità di applicazione senza riferimento nominativi. Oltre al numero dei testimoni e degli altri protetti, andranno in tale sede precisate, rispetto a quanto attualmente previsto, le spese di assistenza economica sostenute e le elargizioni straordinarie concesse ai testimoni.

L'articolo 28 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2719) Deputati CAPELLI ed altri. – Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati

(2358) URAS. – Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore

(2424) Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2719 e 2358, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2424 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2719 e 2358, sospesa nella seduta del 28 giugno.

Dopo una breve illustrazione, da parte della relatrice, del disegno di legge n. 2424 – a prima firma della senatrice Ginetti – recante modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, su proposta della relatrice CIRINNÀ (PD), la Commissione conviene di congiungere la discussione del disegno di legge n. 2424 con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 2719 e n. 2358.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ritiene che il disegno di legge n. 2719 presenti significative criticità, con particolare riferimento all'articolo 1, recante norme in materia di gratuito patrocinio; all'articolo 4 sulla provvisoria; all'articolo 5, recante sospensione dalla successione anche per i soggetti indagati del reato di omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dall'altra parte dell'unione civile fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. Preannuncia pertanto la presentazione di una richiesta di rimessione all'Assemblea ai sensi dell'articolo 72, terzo comma, della Costituzione, dei disegni di legge in titolo.

Prende la parola il senatore LUMIA (PD) osservando che i rilievi testé svolti dal senatore Caliendo attengono a profili di merito, che andrebbero approfonditi proprio nella sede deliberante. Invita quindi ad avere un atteggiamento collaborativo, in quanto una tematica così delicata e complessa non può essere affrontata con posizioni di contrarietà pregiudiziale.

Il senatore FALANGA (ALA-SCCLP), associandosi alle considerazioni testé svolte dal senatore Lumia, osserva che i profili problematici sollevati dal senatore Caliendo possono e debbono essere valutati in sede deliberante. Ritiene altresì prematura una prospettazione in senso così critico sui disegni di legge n. 2719 e connessi, considerato che la discussione dei disegni di legge è appena iniziata.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2755) Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore FALANGA (ALA-SCCLP) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che interviene in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale. Prima di procedere alla puntuale disamina del testo del provvedimento (composto di due soli articoli e di due allegati) appare opportuno ricostruire, seppure

brevemente, il quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla risarcibilità del danno non patrimoniale.

Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, inteso come lesione degli interessi della persona non connotati da rilevanza economica, trova fondamento nell'articolo 2059 del codice civile. Il risarcimento *ex* articolo 2059 è stato per molto tempo limitato al danno derivante da reato, limitazione ritenuta lesiva del principio di uguaglianza, discriminando tra danneggiati da illecito penale e da illecito civile. La Cassazione (con le sentenze «gemelle» nn. 8827 e 8828 del 2003) ha ritenuto che una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 del codice civile vede il danno non patrimoniale come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi di danno alla persona e che va quindi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori della riserva di legge correlata al danno da reato.

Ancora, l'articolo 2059 del codice civile non fornisce una precisa definizione del danno non patrimoniale, che la giurisprudenza ha considerato a lungo come danno morale, per poi accedere a interpretazioni più articolate.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione – prima della sentenza n. 26972 del 2008 – aveva più volte distinto il danno non patrimoniale in danno biologico, esistenziale e morale, prevedendo autonome liquidazioni delle rispettive entità risarcitorie.

Tra le altre, la Cassazione, con la sentenza n. 11039 del 2006, ha affermato che il danno biologico – inteso come lesione dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale – consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della suddetta lesione per l'intera durata della vita residua del soggetto leso, nel caso di invalidità permanente, oppure, nell'ipotesi di invalidità temporanea, finché la malattia perduri.

Mentre la precedente giurisprudenza di legittimità derivava, quindi, la risarcibilità del danno biologico dal diritto al risarcimento per fatto illecito *ex* articolo 2043 del codice civile, tale danno è stato attualmente fatto rientrare dalla Cassazione nell'ambito del danno non patrimoniale che è ora considerato in senso unitario dalla giurisprudenza prevalente. Passando quindi alla questione (direttamente) oggetto dell'intervento legislativo, la liquidazione del danno non patrimoniale – oltre che dalla difficoltà di individuare una precisa definizione delle diverse «sofferenze» suscettibili di risarcimento – è stata costantemente caratterizzata dalla diversità dei criteri di valutazione da parte degli uffici giudiziari sul territorio (sistemi tabellari «a punto», liquidazione solo equitativa, liquidazione per voci separate di danno – biologico, morale, esistenziale –, liquidazione unitaria come danno biologico omnicomprensivo, previsione o meno di limiti ri-

sarcitori massimi e minimi), con il risultato sia di una estrema incertezza nell'individuazione di parametri oggettivi di riferimento, sia di un'applicazione della legge lesiva della parità di trattamento tra i cittadini (con quantificazioni risarcitorie differenziate per casi analoghi).

Per l'esigenza di contrapporre uniformità di giudizio alle indicate disparità valutative, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – con la sentenza n. 26972 del 2008 – hanno ritenuto il danno non patrimoniale categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Non può, dunque, secondo la Suprema Corte, farsi riferimento a generiche sottocategorie denominate danno morale, «danno esistenziale», danno da perdita parentale, perché si finisce in tal modo per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità.

Il percorso della giurisprudenza di legittimità avviato nel 2008 culmina con la sentenza della Cassazione n. 12408 del 2011 che – ribadendo il criterio della onnicomprensività del danno non patrimoniale risarcibile – ha introdotto il principio della necessità di applicare su tutto il territorio nazionale un unico criterio di liquidazione, da ritenersi equo, costituito dalle cosiddette «tabelle di Milano», adottato come tale dalla giurisprudenza della Corte (va ricordato che il Tribunale di Roma non ha condiviso l'orientamento espresso dalla Suprema Corte ed adotta proprie tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale, diverse da quelle di Milano).

Le Tabelle di Milano sono le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano che, dopo la sentenza delle Sezioni unite del 2008, hanno previsto una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale e del danno non patrimoniale in termini di dolore, sofferenza soggettiva.

Si tratta della liquidazione congiunta dei danni liquidati a titolo di danno biologico (*standard* e personalizzato per particolari condizioni soggettive) e di danno morale.

Le tabelle di Milano, incrociando fasce di età del danneggiato e punti di invalidità, individuano i valori monetari medi di tale liquidazione onnicomprensiva (valore cd. «punto») nonché percentuali di aumento «personalizzate», laddove il caso presenti specifiche, provate peculiarità. Solo in casi eccezionali, si prevede una valutazione del giudice in deroga ai valori minimi e massimi.

Analoghe tabelle quantificano il danno non patrimoniale conseguente a lesione non permanente: anche in tal caso di tratta di liquidazione congiunta di danno biologico e danno morale. Una separata tabella riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita parentale (morte di un congiunto).

Il quadro normativo-giurisprudenziale va integrato poi con le previsioni del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209

del 2005), il cui articolo 138 prevede che il Governo adotti un regolamento che, in relazione ai danni da sinistri stradali, secondo una serie di principi e criteri, provveda alla predisposizione di una tabella unica nazionale (cosiddetta T.U.N.) per la quantificazione del danno biologico per lesioni di non lieve entità (per le microlesioni, invece, i valori sono dettati dallo stesso decreto legislativo n. 205, all'articolo 139 e dalla relativa normativa attuativa).

Passando al merito del provvedimento, l'articolo 1 del disegno di legge introduce nelle disposizioni di attuazione del codice civile il nuovo articolo 84-*bis* (comma 1).

Tale disposizione prevede che il danno non patrimoniale derivante tanto dalla lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica, quanto dalla perdita del rapporto di tipo familiare, debba essere liquidato dal giudice, con valutazione equitativa, sulla base delle tabelle A e B (di cui agli allegati 1 e 2) che vengono allegate alle disposizioni di attuazione del codice civile (comma 2). La disposizione prevede inoltre un aggiornamento annuale degli importi indicati nelle tabelle – con decreto del Ministro della salute – in misura corrispondente alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il giudice può, tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato, aumentare l'ammontare della liquidazione fino al 50 per cento dovendo motivare la propria decisione.

L'articolo 2 del provvedimento detta una disciplina transitoria relativa all'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della legge, stabilendo l'applicazione delle nuove regole alle fattispecie in cui il risarcimento del danno, a tale data: non sia stato ancora determinato in via transattiva, oppure non sia già stato liquidato dal giudice con sentenza, anche non definitiva.

Quanto agli allegati, si tratta sostanzialmente delle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano. La Camera dei deputati è intervenuta infatti sulla sola tabella relativa al danno non patrimoniale per la morte del congiunto, aggiungendo al riferimento al coniuge un richiamo alla parte dell'unione civile.

A conclusione della sua relazione, il relatore Falanga osserva che la previsione contenuta nell'articolo 2 potrebbe sollevare taluni profili di criticità in quanto non è ben chiaro per quale ragione si è ritenuto che l'efficacia della legge debba essere parzialmente retroattiva. Si riserva di effettuare un supplemento di istruttoria su tale specifico punto.

Dopo un breve intervento del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), che si associa alle perplessità testé sollevate dal senatore Falanga, il seguito dell'esame è dunque rinviato

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

Sottocommissione per i pareri

65^a Seduta

Presidenza del Presidente

ALBERTINI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,10

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 12^a Commissione:

(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale: parere non ostativo con condizione sull'emendamento 5.0.2 (testo 2).

BILANCIO (5^a)

Martedì 4 luglio 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 21

Presidenza del Presidente
TONINI

Orario: dalle ore 10 alle ore 13,30

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2860 (D.L. 91/2017 –
CRESCITA ECONOMICA NEL MEZZOGIORNO)*

Plenaria

765^a Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016

(Relazione alla 14^a sul disegno di legge n. 2834 e parere sui relativi emendamenti. Parere alla 14^a Commissione sul documento LXXXVII, n. 5. Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il vice ministro MORANDO illustra una nota di risposta alle osservazioni del relatore sul disegno di legge in titolo, soffermandosi in particolare sugli articoli 1 e 2, in riferimento ai quali assicura che l'attuale dotazione del Fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 234 del 2012 risulta congrua rispetto alle esigenze presumibili. Sottolinea altresì che il meccanismo delineato dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 234 del 2012 opera anche per il presente disegno di legge. Quanto all'articolo 3, la Ragioneria generale dello Stato condivide l'opportunità di trasmettere i relativi schemi di decreto legislativo alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Riferisce inoltre che gli adempimenti previsti dagli articoli 3, 5, 6, 7, 8 e 9 potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, mentre l'articolo 10 presenta carattere meramente ordinamentale.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 12.0.1 e 12.0.2, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza ivi prevista. Comporta maggiori oneri la proposta 7.10 (testo 2). Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore sull'opportunità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 12.0.1 e 12.0.2, nonché sull'onerosità della proposta 7.10 (testo 2). Segnala altresì che sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9, il Dipartimento del tesoro fa notare la presenza di numerose espressioni imprecise che potrebbero comportare problemi di interpretazione. Quanto all'emendamento 7.10, lo stesso Dipartimento del tesoro fa notare che il mutamento proposto potrebbe comportare oneri di importo rilevante. In relazione agli emendamenti 7.11 e 9.9, osserva che l'obbligo informativo in essi previsto è già disposto dalla legislazione vigente a carico della Consob.

Il PRESIDENTE invita il relatore a predisporre una proposta di parere sia in relazione al testo che agli emendamenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 giugno.

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica per valutare le proposte 1.5 (testo 2), 1.7 (testo 2), 1.14 (testo 2), 4.0.8 (testo 2), 1.158 (testo 2), 1.0.6 (testo 2), 4.0.3 (testo 2) e 5.16 (testo 2). Occorre valutare le proposte 5.0.2 (testo 2), 7.1 (testo 2) e 1.157 (testo 2). Occorre inoltre valutare, in relazione al testo, l'emendamento 1.1000. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Risulta poi sospeso il parere sulle proposte 3.47, 4.0.3, 5.14, 5.15 e 5.16.

Il vice ministro MORANDO concorda con la relatrice sull'opportunità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.5 (testo 2), 1.7 (testo 2), 1.14 (testo 2) e 4.0.8 (testo 2). Segnala altresì la necessità di una relazione tecnica sugli emendamenti 1.9 (testo 2) e 1.10 (testo 2).

La senatrice MANGILI (*M5S*) chiede che venga predisposta dal Governo una relazione tecnica sugli emendamenti 1.5 (testo 2), 1.7 (testo 2) e 1.9 (testo 2).

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) chiede la predisposizione di una relazione tecnica sull'emendamento 1.14 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO si impegna a richiedere le relazioni tecniche al Ministero della salute. Riferisce quindi che sono state positivamente verificate le relazioni tecniche sugli emendamenti 4.0.3 (testo 2) e 5.16 (testo 2), sui quali esprime pertanto parere non ostativo, mentre il parere è contrario sulle relative proposte originarie.

La relatrice ZANONI (*PD*) segnala che l'amministrazione competente sta per trasmettere una relazione tecnica sull'emendamento 5.0.2 (testo 2), di cui chiede pertanto la sospensione.

Il presidente TONINI concede la sospensione richiesta.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ritiene tale decisione incoerente rispetto a quelle adottate precedentemente in situazioni analoghe.

Il PRESIDENTE ritiene tale procedura coerente se si considera il numero limitato degli emendamenti in esame e il fatto che non sarà possibile chiudere il parere nella seduta odierna.

Il vice ministro MORANDO esprime quindi parere contrario sull'emendamento 7.1 (testo 2), i cui oneri appaiono quantificati in maniera scorretta, mentre ritiene non oneroso l'emendamento 1.157 (testo 2).

Quanto agli emendamenti sospesi, riferisce che in seguito alla riformulazione dei pareri da parte della Ragioneria generale dello Stato sulla scorta delle relazioni tecniche trasmesse dalle amministrazioni competenti, queste ultime hanno prodotto delle controdeduzioni che sono attualmente in corso di verifica. Si impegna pertanto a riferire nella seduta di domani.

Il PRESIDENTE riferisce che è appena stata trasmessa una riformulazione dell'emendamento della relatrice 1.1000 e stanno per essere trasmessi ulteriori subemendamenti. Propone pertanto di rinviare l'esame degli emendamenti alla seduta di domani.

Alla luce del dibattito svoltosi, nessun altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.5 (testo 2), 1.7 (testo 2), 1.9 (testo 2), 1.10 (testo 2), 1.14 (testo 2), 4.0.8 (testo 2), 1.158 (testo 2), 1.0.6 (testo 2), 7.1 (testo 2), 4.0.3 e 5.16. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, a eccezione delle proposte 3.47, 5.0.2 (testo 2), 5.14, 5.15, nonché delle proposte 1.1000 e 1.1000 (testo 2) e dei relativi subemendamenti, sulle quali il parere rimane sospeso.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (n. 421)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 28 giugno.

Il PRESIDENTE informa che il ministro Padoan ha trasmesso una nota aggiuntiva contenente elementi di dettaglio sulla ripartizione del Fondo. Invita pertanto il relatore a predisporre una bozza di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2823) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il vice ministro MORANDO illustra una nota di risposta alle osservazioni del relatore, che mette a disposizione dei senatori, confermando in particolare che la rimodulazione degli oneri connessi al funzionamento dell'autostrada ferroviaria consente la compiuta copertura dei costi.

Il PRESIDENTE invita il relatore a predisporre una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(119-1004-1034-1931-2012-B) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (PD) illustrando il disegno di legge in titolo per le parti di competenza, fa presente che poiché il testo, nella parte modificata dalla Camera dei deputati, contiene diverse norme di carattere oneroso, occorre acquisire la relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità per avere conferma della corretta quantificazione degli oneri e della disponibilità delle risorse poste a copertura, nonché della congruità delle clausole di invarianza inserite a fronte di nuove attività amministrative.

Il vice ministro MORANDO dichiara che si adopererà per trasmettere la relazione tecnica al più presto.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2772) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il

trattato *sub A*) prevede la partecipazione dell'Italia al progetto «*European XFEL*», consistente nella costruzione, a fini di ricerca, di un impianto innovativo di produzione di raggi X ad Amburgo. Il relativo accordo è attualmente già operativo a titolo di esecuzione provvisoria e l'Italia ha già contribuito negli scorsi anni per complessivi 41.600.579 euro, secondo quanto documentato dalla Relazione tecnica. Con la ratifica della Convenzione vengono impegnate le ulteriori risorse necessarie a garantire il contributo dovuto dal nostro Paese per i costi di funzionamento dell'impianto, che entra in esercizio il 1° luglio 2017, e che saranno – a regime – pari a 3.486.967 euro annui. Si provvede, inoltre, ad un versamento supplementare *una tantum* connesso a maggiori costi di costruzione. In relazione a quanto esposto dalla relazione tecnica sulle componenti di costo suindicate, non vi sono osservazioni per i profili di competenza. Rispetto al Protocollo *sub B*), esso consente l'adesione della Federazione Russa al progetto di ricerca collegato al sincrotrone di Grenoble (cui l'Italia partecipa in virtù dell'adesione ratificata con la legge n. 15 del 1995). Dal momento che i costi per il sostegno al progetto dipendono dalla ripartizione in quote degli oneri complessivi, l'aggiunta di un ulteriore Paese partecipante potrebbe determinare un risparmio per l'Italia, comunque allo stato non quantificato. Non vi sono, pertanto, osservazioni dal punto di vista finanziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SPOSETTI (*PD*) sollecita la trasmissione delle informazioni più volte richieste al Governo in merito alle risorse finanziarie trasferite dal bilancio dello Stato al Sole24Ore negli ultimi dieci anni.

Il vice ministro MORANDO ricorda che la richiesta è stata inoltrata al competente Dipartimento dell'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri che, tuttavia, non ha ancora fornito le informazioni richieste.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente TONINI avverte che la seduta antimeridiana della Commissione di domani, mercoledì 5 luglio 2017, già convocata alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 4 luglio 2017

Plenaria**506^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il presidente Mauro Maria MARINO (PD), in sostituzione del relatore Giacobbe, presenta uno schema di parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Ha quindi la parola il senatore D'ALÌ (FI-PdL XVII) il quale considera le misure in esame insufficienti rispetto alle aspettative e alle esigenze delle aree oggetto dell'intervento. Suggerisce pertanto di valutare l'opportunità dell'integrazione di quanto disposto dal decreto-legge n. 91 con disposizioni recanti agevolazioni fiscali riferite ai contratti di affitto tramite il ricorso all'istituto dell'imposta sostitutiva nonché di inserire nelle ZES aree industriali dismesse. Preannuncia che i contenuti illustrati saranno oggetto di specifici emendamenti presentati dal suo Gruppo e auspica che il parere della Commissione, integrato nel senso proposto, costituisca un utile stimolo al dibattito nella Commissione di merito.

La senatrice PEZZOPANE (PD) rileva l'importanza del provvedimento in esame in ragione della presenza di misure di impatto potenzialmente molto elevato, quali le ZES nelle aree portuali. Ritiene peraltro che possano essere superati alcuni limiti delle misure emanate tenendo conto in primo luogo dell'esigenza di semplificare i procedimenti amministrativi, i quali rischiano di risultare particolarmente penalizzanti nelle regioni meridionali. Prosegue auspicando previsioni precise sul regime fiscale dei benefici concessi a favore dei giovani imprenditori in forza dell'articolo 1, tenuto conto della possibilità che i vantaggi possano risultare assorbiti dagli oneri tributari.

Il senatore AIROLA (M5S), in riferimento all'articolo 1, comma 8, lettera b), propone un allungamento del termine per il rimborso del finanziamento concesso ai giovani imprenditori almeno a dieci anni. Esprime perplessità sulla previsione di cui al comma 13 riguardante il conferimento in garanzia dei beni aziendali in alternativa alla prestazione di altra idonea garanzia, stante la previsione di una garanzia statale a fronte del finanziamento bancario di cui al comma 9, lettera b). A tutela delle finanze pubbliche rileva quindi l'opportunità di prevedere un tasso di interesse massimo per i finanziamenti concessi dalle banche.

Soffermandosi sull'articolo 3, segnala la probabile insufficienza dei tre mesi entro i quali, ai sensi del comma 3, i comuni sono tenuti alla ricognizione dei beni immobili. In riferimento ai commi 5 e 7 suggerisce la soppressione del limite di età posto a quaranta anni. Riguardo alla valutazione dei progetti attribuita ai comuni segnala l'opportunità di prevedere forme di controllo o di collaborazione da parte dell'ANAC o di altra autorità indipendente. Per motivi di opportunità e di *privacy* osserva l'esigenza che i progetti di valorizzazione dei beni privati non vengano pubblicati fino all'accettazione del titolare, mentre il comma 10 dovrebbe essere integrato con una previsione volta a garantire la restituzione di tutti i benefici ottenuti in caso di violazione della normativa.

Riguardo all'articolo 5, comma 1, lettera a), osserva l'opportunità di definire ed elencare le procedure semplificate e i regimi speciali previsti nelle ZES. Si sofferma quindi sulla successiva lettera b), sottolineando l'opportunità di una più precisa definizione dei riferimenti normativi ivi contenuti, mentre dovrebbe essere chiarita la portata normativa dell'obbligo del Comitato di indirizzo di rispettare la normativa europea, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e quelle di semplificazione di cui al decreto legislativo n. 169 del 2016. Specifica inoltre che il comma 3, lettera a), dovrebbe disporre con chiarezza che in caso di mancato rispetto delle condizioni previste devono essere restituiti i crediti di imposta goduti.

In relazione al comma 3 dell'articolo 15 ritiene che il monitoraggio sugli esiti della sperimentazione effettuato dal Ministero dell'interno dovrebbe essere avviato già dopo diciotto mesi, così da permettere l'adozione di correttivi entro il periodo triennale di sperimentazione. Quanto al reperimento di mezzi a supporto dei commissari straordinari a valere

sulle risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, di cui al comma 2 dell'articolo 16, suggerisce che venga invece previsto il ricorso ai fondi disponibili nel bilancio dello Stato. Richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di una riformulazione tesa a chiarire il contenuto del successivo comma 4, in materia di monitoraggio trimestrale da parte del Ministero dell'interno.

Sottolinea infine l'opportunità che le osservazioni esposte costituiscano la base per emendamenti mirati al miglioramento del testo in esame.

Il presidente Mauro Maria MARINO rinvia quindi il seguito dell'esame, in particolare al fine di consentire le valutazioni necessarie a un'eventuale integrazione dello schema di parere.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (n. 413)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*), relatore sull'Atto del Governo in titolo, presenta e illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) suggerisce una riformulazione dell'osservazione di cui al numero 2), consistente nell'inserimento delle parole «di modifiche» dopo le parole «l'approvazione». Sollecita quindi una valutazione circa l'opportunità della previsione di un coinvolgimento delle associazioni di categoria, contemplato dal successivo numero 5). In riferimento al numero 10) manifesta perplessità in merito alla menzione della pubblicazione delle notizie societarie con riferimento ai soli quotidiani.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) si riserva di valutare i rilievi del senatore D'Alì al fine di un'eventuale modificazione dello schema di parere.

Il senatore AIROLA (*M5S*) richiede rassicurazioni circa la possibilità di disporre di tempi sufficienti per una compiuta ponderazione della proposta presentata.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva l'opportunità di non dare luogo a un disallineamento rispetto ai tempi dell'esame presso l'omologa Commissione della Camera dei deputati e fa presente che il Governo ha già accettato di attendere la conclusione dell'esame parlamentare oltre i termini previsti.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) rileva criticamente la mancanza di osservazioni in merito all'opportunità di prevedere una disciplina della segnalazione delle violazioni da parte di dipendenti delle autorità di vigilanza, la cui raccolta e trattazione dovrebbe essere attribuita a un ente terzo.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) riconosce la serietà della proposta, segnalando tuttavia la difficoltà concreta nell'individuare un'ulteriore autorità di controllo, stante anche la possibilità che un'iniziativa in tal senso venga interpretata come manifestazione di sfiducia nei confronti delle autorità di vigilanza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2860

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

considerato:

che l'articolo 5 condiziona la fruibilità del credito di imposta per gli investimenti nelle ZES al mantenimento dell'investimento produttivo per almeno cinque anni;

che tale vincolo temporale appare troppo breve rispetto all'elevatezza dell'investimento massimo agevolabile;

esprime parere non ostativo,

invitando la Commissione di merito a verificare l'incremento di tale vincolo temporale, nonché l'introduzione di ulteriori criteri e condizioni per evitare comportamenti opportunistici ed elusivi.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 413

La Commissione Finanze e tesoro,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR), che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (Atto n. 413);

rilevato come lo schema di decreto legislativo intervenga modificando in più punti il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di rendere la normativa vigente aderente alla MiFID II e al MiFIR, ridisciplinando tra l'altro l'istituto della segnalazione delle violazioni (cosiddetto *whistleblowing*) allo scopo di adottare una disciplina unitaria e organica nell'ambito del sistema finanziario;

premessi:

a) che la direttiva 2014/65/UE, denominata MiFID II, e il regolamento n. 600/2014, denominato MiFIR, sono stati predisposti per regolamentare un mercato dei capitali che ha assunto maggiore complessità e articolazione, per la immissione di strumenti finanziari nuovi e per l'operatività di sistemi di trading, come le contrattazioni ad alta frequenza;

b) che tale complessità e articolazione, pur in contesto di evoluzione dei mercati, impone una continua opera di definizione normativa per garantire il rispetto dei principi fondamentali della trasparenza, della tutela degli investitori, anche attraverso la responsabilizzazione degli intermediari, il rafforzamento dei poteri degli organismi di controllo e vigilanza e una più efficace consapevolezza degli investitori/risparmiatori;

c) che la nuova disciplina investe sia la tutela più stringente degli investitori che una diversa regolazione dei mercati finanziari;

d) che le nuove norme danno poteri di intervento sia sui prodotti finanziari sia sulle regole di governo degli emittenti; disciplinano la materia della consulenza in materia finanziaria; regolano i sistemi organizzati di negoziazione;

e) che l'articolata procedura legislativa – che chiama in causa la disciplina comunitaria, la legge di delegazione, lo schema di decreto legislativo, accompagnata da produzione giuridica di rango secondario o ri-

messa ai poteri regolatori delle autorità di vigilanza – pone ormai in maniera evidente un'esigenza di coordinamento e razionalizzazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) chiarisca il Governo che l'articolo 25-*bis* del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), come sostituito dall'articolo 2, comma 23, dello schema di decreto legislativo, non si applica retroattivamente, al fine di evitare situazioni di incertezza normativa che minerebbero la stabilità patrimoniale e finanziaria delle banche di credito cooperativo (BCC) e delle casse rurali (CR);

2) chiarisca il Governo, con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, il quale novella la disciplina degli agenti di cambio, che tali soggetti sono destinatari e non titolari dei poteri di *product intervention* di cui all'articolo 7-*bis* del TUF, come modificato dall'articolo 2, comma 6, dello schema di decreto legislativo, il quale disciplina il riparto di competenze tra Banca d'Italia e Consob nell'esercizio dei citati poteri;

3) introduca il Governo una fase transitoria di sei mesi per la graduale entrata in vigore delle nuove norme recate dallo schema di decreto (come già avvenuto in occasione del recepimento della direttiva 2004/39/CE, cosiddetta MiFID I), al fine di adeguare i contratti in essere alle nuove norme della direttiva MiFID II e del regolamento MiFIR; inoltre, anche in relazione alla modalità di esercizio delle competenze delle autorità di vigilanza, si segnala che molte disposizioni sinora adottate con il regolamento congiunto da Banca d'Italia e Consob sono compatibili con la Mifid e il Mifir o riguardano ambiti non interessati dall'intervento normativo. Tuttavia, in mancanza di una disciplina transitoria tali disposizioni non sarebbero applicabili: valuti quindi il Governo l'introduzione di una norma che, fatte salve le disposizioni europee direttamente applicabili, stabilisca che quelle di attuazione del TUF oggi vigenti continuino ad applicarsi finché le autorità di vigilanza non abbiano emanato la nuova disciplina secondaria.

e osservazioni:

1) valuti il Governo l'opportunità di estendere i requisiti di conoscenza e competenza previsti per le persone fisiche che forniscono consulenza in materia di investimenti o informazioni su prodotti e servizi finanziari anche ai consulenti finanziari autonomi di cui all'articolo 18-*bis* del TUF e ai soggetti che svolgono attività di consulenza in materia di investimenti per conto delle società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-*ter* del TUF, come rispettivamente modificati dall'articolo 2, commi 12 e 13, dello schema di decreto legislativo;

2) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, con riferimento all'articolo 31, comma 4, settimo periodo, del TUF, come modificato dal-

l'articolo 2, comma 30, lettera e), dello schema di decreto legislativo, che l'approvazione dello Statuto dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze avvenga solo quando le modifiche riguardano le funzioni di vigilanza; ciò in quanto una diversa previsione potrebbe diminuire il livello di autonomia dell'Organismo, privandolo di diritti già acquisiti, tenuto conto che l'Organismo è già costituito e il relativo statuto è stato approvato da soggetti aventi natura privata;

3) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che al medesimo Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari si applichi lo stesso regime di responsabilità previsto per l'esercizio delle funzioni a esso trasferite dalla Consob – che attualmente le esercita – e che, quindi, il predetto Organismo risponda in sede civile solo per il dolo o la colpa grave, ai sensi dell'articolo 24, comma 6-*bis*, della legge n. 262 del 2005;

4) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 31, comma 6, lettera l), del TUF, come modificata dall'articolo 2, comma 30, lettera g), numero 8), dello schema di decreto, al fine di riconoscere il ruolo delle iniziative intraprese a livello associativo con riferimento alla formazione e all'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari;

5) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare con normativa di rango secondario, anche coinvolgendo le associazioni di categoria, il regime applicabile alle azioni emesse dalle BCC-CR, in modo da tenere conto delle peculiarità dell'emittente quale banca cooperativa a mutualità prevalente, del carattere essenzialmente partecipativo di tali azioni e degli importi di sottoscrizione;

6) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un'agevolazione fiscale sull'imposta di bollo eventualmente dovuta dai clienti che sottoscrivono azioni delle BCC-CR, in considerazione dell'assenza degli elementi tipici di un investimento di natura finanziaria;

7) valuti il Governo l'opportunità di abrogare l'articolo 30-*bis*;

8) in tema di prodotti finanziari assicurativi, la Commissione invita il Governo a razionalizzare le competenze di vigilanza oggi differenziate tra Ivass e Consob, anche tenendo conto della circostanza che la direttiva Mifid interviene su ambiti rimessi in sede europea alla direttiva sui prodotti assicurativi IDD, non ancora recepita, in modo da ottenere a regime una vigilanza ripartita per autorità secondo il criterio della tipologia di prodotto: valuti quindi il Governo di:

prevedere che il potere regolamentare della Consob, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b-*bis*), punto 1, lettera a) sia esercitato con riferimento ai prodotti assicurativi di ramo III e V d'intesa con l'Ivass e nel rispetto della normativa europea di cui alla direttiva UE 2016/97 in materia di distribuzione assicurativa;

in prospettiva, di adeguare le disposizioni in commento in sede di recepimento della direttiva IDD, in modo da garantire l'applicazione di una normativa nazionale omogenea e razionale applicabile a tutti gli ope-

ratori. La Commissione suggerisce, in particolare, di ripartire le competenze chiarendo che i prodotti assicurativi del ramo III e V rientrino nell'alveo della vigilanza Consob e quelli di ramo I nell'ambito dell'Ivass.

9) con riferimento all'articolo 2, comma 26, dello schema di decreto legislativo, che introduce nel TUF un nuovo articolo 29-ter, si segnala che la legge 114 del 2015, articolo 9, contiene un principio di delega alla lettera l) del comma 1, riferito alle imprese di investimento extracomunitarie: valuti il Governo l'opportunità di eliminare l'obbligo di istituire una succursale per l'offerta di servizi di investimento da parte di banche di Paesi terzi a controparti qualificate (clientela professionale e istituzionale) oltre che nei confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali su richiesta come previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera l), della legge n. 114 del 2015 – legge di delegazione europea 2014, ripristinando la normativa vigente che consente l'istituzione di una succursale a richiesta delle autorità di vigilanza;

10) per quanto riguarda l'informazione al pubblico attraverso la pubblicazione sui quotidiani delle notizie societarie relative agli intermediari e agli emittenti, la Commissione segnala l'opportunità che, pur confermando un regime di non obbligatorietà per le notizie meno rilevanti, sia reintrodotta un obbligo di pubblicazione sui quotidiani per le informazioni che la Consob giudica rilevanti per la più ampia e corretta informazione del pubblico indifferenziato.

11) in merito ai principi di carattere generale e informazione del cliente di cui all'articolo 24 della direttiva, e in relazione ai poteri di intervento sui prodotti, si suggerisce di introdurre una specifica previsione in tema di informazione del cliente sui prodotti da parte degli emittenti per la redazione di un documento sintetico con indicazioni grafiche immediatamente percepibili sulla rischiosità dell'investimento;

12) in tema di redazione normativa, si segnala che il coordinamento di disposizioni contenute in altri corpi normativi che fanno riferimento al TUF, come operato dallo schema di decreto, dovrebbe essere esteso anche alla normativa sui servizi di Bancoposta;

13) si segnala l'opportunità di un'accurata revisione del testo per assicurarne la coerenza interna complessiva e correggere alcuni disallineamenti tecnici.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 4 luglio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 345

Presidenza del Vice Presidente
CONTE

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA
COMUNI ITALIANI (ANCI) IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO COMUNITARIO
N. 303 (PIANO DI LAVORO DELL'UNIONE EUROPEA PER LO SPORT 2014-2017)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 346

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria**373^a Seduta***Presidenza del Presidente***MARCUCCI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2719) Deputati CAPELLI ed altri. – Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PUGLISI (*PD*) fa presente che il disegno di legge in titolo ha lo scopo di prevenire il fenomeno della «vittimizzazione secondaria» e reca disposizioni volte a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani per crimini domestici.

Segnala quindi che le norme di stretta competenza riguardano anzitutto l'articolo 8, relativo al diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici. La disposizione prevede che lo Stato, le Regioni e le autonomie locali possono promuovere presidi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi in favore delle vittime di reati; oltre a ciò, i medesimi enti predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani dei crimini domestici.

Rileva poi che l'articolo 11, rinominando il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici», lo incrementa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Fa notare che la somma è destinata all'erogazione di borse di studio e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento degli orfani suddetti nell'attività lavorativa. Precisa in particolare che, di tale somma, almeno il 70 per cento è destinato agli interventi in favore dei minori, mentre la restante parte è riservata ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.

Evidenzia poi che la determinazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse è demandata ad un successivo regolamento, adottato – previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari – con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute.

In conclusione, dà conto della copertura degli oneri per le misure recate dall'articolo 11.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2812) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007; f) Accordo sulla cooperazione culturale scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyidaw il 6 aprile 2016; g) Accordo di cooperazione culturale, educativa e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua, fatto a Managua il 18 luglio 2011; h) Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce la senatrice IDEM (PD), segnalando che il disegno di legge prevede l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di otto accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritti dall'Italia con sette diversi Paesi in un arco di tempo che va dal 2007 al 2016: Afghanistan, Bielorussia (due accordi), Bolivia, Mozambico, Myanmar, Nicaragua e Qatar. Sottolinea quindi che tali accordi si pongono l'obiettivo di rafforzare la collaborazione negli ambiti di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, promuovendo, tra l'altro, le cooperazioni universitarie e lo scambio di esperienze e valorizzando i rispettivi patrimoni culturali.

Dopo aver precisato che il provvedimento consta di quattro articoli concernenti l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, gli impegni finanziari e l'entrata in vigore, dà conto degli oneri economici, valutati complessivamente in 1.490.805 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 1.537.405 euro a decorrere dall'anno 2019.

Si sofferma quindi sull'accordo con l'Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016, riguardante la cooperazione culturale, scientifica e tecnolo-

gica, nell'ambito del quale si prevede lo sviluppo della conoscenza e della diffusione della lingua e delle letterature delle parti contraenti, nonché l'incentivo alle collaborazioni universitarie e fra gli istituti di formazione superiore, culturali e scientifici. Segnala inoltre che l'accordo menziona la possibilità di erogare borse di studio a docenti e studenti per corsi universitari, progetti di ricerca e programmi di sviluppo in materia di sport, giovani, diritti delle donne e pari opportunità.

La relatrice illustra altresì i due accordi con la Bielorussia, fatti a Trieste il 10 giugno 2011, che disciplinano lo sviluppo della collaborazione bilaterale, anche attraverso il coinvolgimento della società civile. In particolare, tra i settori oggetto della collaborazione cita la ricerca, l'innovazione e l'arte, mentre tra le forme di collaborazione in campo artistico-culturale segnala quelle nei settori del cinema, della musica e del folklore.

Evidenzia poi che l'accordo di cooperazione con la Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010, aggiorna due precedenti accordi in materia di cultura e cooperazione scientifica e tecnologica, risalenti rispettivamente al 1953 e al 2002, definendo un quadro più articolato attraverso cui garantire la più ampia collaborazione nei settori della cultura, delle scienze, dello sport, della gioventù, dei diritti umani e della proprietà intellettuale.

Precisa altresì che l'accordo con il Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007, è finalizzato a promuovere le iniziative di collaborazione bilaterale in campo culturale, artistico e scientifico, individuando come fattori prioritari lo scambio di esperti, archivisti e docenti, le agevolazioni e le borse di studio, le iniziative di cooperazione fra le istituzioni.

Si sofferma dunque sull'accordo con il Myanmar, fatto a Naypyidaw il 6 aprile 2016, che si pone l'obiettivo di sviluppare attività per migliorare la conoscenza reciproca, di promuovere il patrimonio culturale e di rafforzare la cooperazione bilaterale nei settori di interesse comune, a partire anche da quello linguistico ed educativo.

L'accordo con il Nicaragua – prosegue la relatrice – mira a rendere saldi i rapporti nei settori della cultura, dell'arte, dell'educazione, della scienza, della tecnologia, dei valori tradizionali e della lingua, anche tramite la nascita e lo sviluppo di istituzioni culturali e scolastiche che permettano un migliore espletamento della cooperazione.

Avviandosi alla conclusione, rende noto che l'accordo con il Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012, è finalizzato ad offrire un quadro di riferimento ai programmi di cooperazione diretta fra le istituzioni scolastiche e universitarie dei due Paesi, rafforzando le relazioni bilaterali. Fa presente che un ruolo particolare viene riservato alla collaborazione in materia di istruzione universitaria e ricerca scientifica: menziona ad esempio l'articolo 7, che prevede la possibilità di istituire un tavolo di esperti per il riconoscimento dei titoli universitari.

Segnala infine che i suddetti accordi prevedono forme di collaborazione per contrastare il traffico illegale di opere d'arte e beni culturali e promuovere il rispetto delle convenzioni Unesco in materia di salvaguardia e protezione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, e lotta

al *doping* nello sport, nonché la nascita di commissioni miste aventi la funzione di dare applicazione agli accordi di cooperazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA RATIFICA DELLA CONVEZIONE DI FARO

Il PRESIDENTE comunica che il disegno di legge governativo che autorizza la ratifica della Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società è stato approvato dal Consiglio dei ministri e dovrebbe essere trasmesso in questo ramo del Parlamento. Avanza indi la proposta, a conclusione dell'*iter* di ratifica, di organizzare come Commissione un evento pubblico, data l'importanza del tema trattato per il settore della cultura.

Conviene la Commissione.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione e la pertinenza del piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (2014-2017) (COM (2017) 22 definitivo) (n. 303)

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento)

Il PRESIDENTE comunica che sul provvedimento in titolo l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha audito oggi i rappresentanti dell'Associazione italiana comuni italiani (ANCI), i quali hanno consegnato una documentazione che sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 4 luglio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 191

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 11,50

AUDIZIONE INFORMALE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEGLI ATTI COMUNITARI NN. COM (2017) 275 definitivo, COM (2017) 277 definitivo, COM (2017) 278 definitivo, COM (2017) 279 definitivo, COM (2017) 280 definitivo, COM (2017) 281 definitivo e COM (2017) 282 definitivo, RELATIVI AL TRASPORTO SU STRADA

Plenaria

322^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2553 e 2575, svolte lo scorso 28 giugno, e dell'audizione informale delle Organizzazioni sindacali, sugli atti comunitari relativi al trasporto su strada, svolta oggi dinanzi

all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FILIPPI (*PD*) riferisce sul decreto-legge in conversione, che fa seguito a quello adottato nello scorso dicembre (decreto-legge n. 243 del 2016), rilevando che esso introduce ulteriori misure volte a favorire la crescita economica del Mezzogiorno. In particolare, il nuovo provvedimento mira a incentivare, anche con risorse aggiuntive, la nuova imprenditorialità, prevede una specifica disciplina per la istituzione di zone economiche speciali (ZES), con particolare riferimento alle aree portuali, e reca una serie di disposizioni di semplificazione e per la velocizzazione degli investimenti, pubblici e privati.

Passa quindi a illustrare sinteticamente il contenuto, suddiviso in quattro capi, che contengono complessivamente 17 articoli.

Il Capo I (articoli 1-3) introduce misure di sostegno alla nascita e alle crescita delle imprese nel Mezzogiorno, con specifica attenzione per le iniziative dei giovani imprenditori (iniziativa cosiddetta «Resto al Sud»), anche nel settore dell'agricoltura.

Nel Capo II, segnala, per i profili di interesse della Commissione 8^a, l'articolo 4 che disciplina l'istituzione in alcune aree del Paese di Zone economiche speciali (ZES), caratterizzate dall'attribuzione di benefici alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno, allo scopo di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per il loro sviluppo. La Zona economica speciale è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e comprendente almeno un'area portuale, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

La definizione delle modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri per l'accesso e per usufruire delle condizioni speciali di beneficio introdotte dal decreto è rinviata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La domanda per l'istituzione delle singole Zone economiche speciali può essere presentata dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, e deve essere accompagnata da un piano di sviluppo strategico.

Evidenzia che la gestione dell'area ZES è affidata ad un Comitato di indirizzo, presieduta dal Presidente dell'Autorità portuale, con il compito di facilitare le aziende presenti nella ZES e il loro accesso a servizi. Si

prevede che il Comitato di indirizzo si avvalga, per l'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, del Segretario generale dell'Autorità portuale, al quale è attribuito anche il potere di stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari.

In merito alle suddette disposizioni, osserva che i richiami all'Autorità portuale dovrebbero essere riferiti all'Autorità di sistema portuale, in considerazione della recente riforma del settore operata con il decreto legislativo n. 169 del 2016.

Per quanto riguarda i benefici accordati alle imprese nuove e già esistenti che avviino un programma di attività imprenditoriali o di nuovi investimenti di natura incrementale nella ZES, ricorda che essi sono definiti dall'articolo 5 del decreto in esame. Essi consistono in semplificazioni amministrative e nella possibilità di utilizzare fino a 50 milioni di euro il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nelle regioni del Mezzogiorno, previsto dalla legge di stabilità 2016, fino al 31 dicembre 2020, a condizione che le imprese mantengano le attività nella ZES per almeno i cinque anni successivi al completamento dell'investimento e che esse non si trovino in stato di liquidazione o di scioglimento.

Il Capo III (articoli 6 – 9) introduce semplificazioni nelle procedure amministrative volte a velocizzare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo e a favorire la sottoscrizione di Contratti istituzionali di sviluppo. Ulteriori disposizioni riguardano la disciplina dell'amministrazione straordinaria e la classificazione dei rifiuti.

Il Capo IV (articoli 10 – 17) prevede ulteriori interventi per il Mezzogiorno e la coesione sociale, con riferimento a misure per facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi, per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, per fornire assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali per il conseguimento di più elevati livelli di coesione sociale, per superare situazioni di particolare degrado nelle aree di comuni caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri. Ulteriori articoli intervengono sulla disciplina del costo *standard* per studente universitario, sul risanamento ambientale da parte dell'amministrazione straordinaria ILVA, sulla proroga delle agevolazioni vigenti per investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico.

Complessivamente esprime un giudizio favorevole sul provvedimento e in particolare sugli articoli 4 e 5, sottolineando che la ZES potrebbe agevolare tra l'altro la costituzione di sistemi logistici integrati intorno ai porti, tema già emerso durante il dibattito sulla riforma delle Autorità di sistema portuale.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MANCUSO (*AP-CpE-NCD*) esprime soddisfazione per il contenuto del disegno di legge in esame, specie per le norme sulle Zone economiche speciali che rientrano più direttamente nella competenza della Commissione. Osserva che le ZES, sperimentate da anni in varie parti del

mondo, hanno dato in genere risultati molto positivi, tranne alcuni casi come quello della Cina dove hanno prodotto purtroppo anche gravi danni ambientali. Lo scopo di questi strumenti dovrebbe essere quello di valorizzare le vocazioni dei diversi territori superando i limiti e le contraddizioni dei progetti di sviluppo industriale del passato.

Con riferimento alla gestione delle ZES che l'articolo 4 affida al Presidente dell'Autorità di sistema portuale, ricorda che esistono disegni di legge già da tempo presentati che prevedono l'istituzione di due ZES nella regione Calabria, all'interno della nuova Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto.

Al di là della peculiarità di questa Autorità, che abbraccia i territori di due Regioni, ritiene inopportuno che il Presidente della stessa Autorità di sistema portuale possa coordinare due diverse ZES. Chiede quindi al relatore di inserire nel parere per la Commissione di merito un'osservazione sull'opportunità, in tali casi, di delegare la gestione di una delle ZES ricomprese nella circoscrizione ad un soggetto diverso dal Presidente dell'Autorità.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) concorda con la filosofia generale del provvedimento e, in particolare, con quella dell'istituzione delle Zone economiche speciali. Rileva tuttavia che la procedura di istituzione e la relativa organizzazione appaiono troppo burocratiche e farraginose, anche perché vedono il concorso di una pluralità eccessiva di soggetti. Suggerisce pertanto al relatore di segnalare nella proposta di parere la necessità di semplificare tali aspetti, per non rischiare una scarsa efficacia di queste misure.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*) ricorda che, nell'ambito del recente esame del disegno di legge n. 2853, di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, era stato affrontato anche il tema dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale. Sul punto giudica insoddisfacente la soluzione normativa adottata in quel provvedimento. Sottolinea che si tratta di comunque di un argomento di grande importanza, che risponde anche alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno e a quelle di coesione territoriale all'interno del Paese.

I servizi automobilistici interregionali attraverso le linee di pullman sono infatti spesso l'unico mezzo per supplire alla carenza di collegamenti ferroviari o aerei a lunga distanza tra le Regioni meridionali e il resto del Paese.

Ritiene essenziale che sul punto il Governo riapra un tavolo con tutti i soggetti interessati per il riordino della disciplina di settore. Chiede quindi al relatore di valutare la questione anche ai fini del parere, preannunciando l'intenzione di presentare proposte emendative in tal senso al disegno di legge in esame presso la Commissione di merito.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ricorda che, attualmente, le Zone economiche speciali nel mondo sono 2.400. Si tratta infatti di una formula che esiste da molti anni e che è ormai matura: l'Italia forse però si è mossa tardi. Occorre infatti capire se questo sia lo strumento giusto per favorire lo sviluppo locale delle Regioni meridionali. L'esigenza è certamente concreta, come dimostra il caso di Gioia Tauro, dove si parla da anni di istituire una ZES.

Si chiede però se il periodo minimo di 5 anni per il quale l'articolo 4 prevede l'obbligo di rimanere all'interno della ZES per poter fruire delle agevolazioni fiscali non sia troppo breve, paventando il rischio di imprenditori che si insedino in quelle zone solo per sfruttare le risorse pubbliche, per poi abbandonarle definitivamente, come già avvenuto in passato.

Illustra quindi la misura prevista dall'articolo 1 a favore dei giovani imprenditori (denominata «Resto al Sud»), rilevando che, anziché riservare le risorse ivi indicate a favore di aziende costituite in forma individuale o societaria, le stesse potrebbero essere meglio sfruttate destinandole alle persone fisiche.

Si sofferma poi su altri aspetti del provvedimento, tra cui in particolare l'articolo 14 che proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2018 i termini per l'effettuazione degli investimenti in beni strumentali con l'agevolazione dei cosiddetti «super ammortamenti». Critica tale proroga di un mese indicata nella suddetta disposizione, in quanto incoerente e dagli effetti evidentemente limitati.

Il relatore FILIPPI (*PD*) ringrazia tutti i colleghi per i preziosi spunti di riflessione forniti, dei quali terrà conto ai fini della stesura della proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Mancuso, si dichiara disponibile a segnalare la necessità di evitare interferenze e conflitti di interesse nella gestione quando vi siano più ZES ricomprese in una stessa Autorità di sistema portuale.

Fa però presente che la sfida della riforma delle Autorità di sistema portuale operata con il decreto legislativo n. 169 del 2016 è stata anche quella di fare di questi enti un volano di sviluppo intorno al porto che precinda dai confini strettamente amministrativi delle singole Province o Regioni, in particolare nell'intento di costruire sistemi logistici in bacini territoriali più ampi.

Reputa senz'altro condivisibili le considerazioni del presidente Matteoli sulla necessità di semplificare alcuni adempimenti per la costituzione e la gestione delle ZES, mentre si dichiara disponibile a valutare anche eventuali richiami alle tematiche sollevate dal senatore Stefano Esposito ai fini del parere.

In risposta al senatore Cioffi, ritiene che le Zone economiche speciali possono essere ancora uno strumento utile per promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno. Esse infatti rappresentano semplicemente la cornice normativa e organizzativa all'interno della quale agevolare determinati investimenti, utilizzando misure già esistenti come il credito d'imposta. Per

quanto riguarda la scelta di destinare le risorse direttamente alle persone fisiche anziché alle persone giuridiche, non crede che si tratti un aspetto rilevante, atteso che i fondi vanno comunque sempre ai soggetti che dovranno poi concretamente utilizzarli. L'importante è che vi sia una chiara assunzione di responsabilità in tale utilizzo, prevedendo a tal fine sistemi adeguati di rendicontazione dei risultati effettivamente conseguiti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 4 luglio 2017

Plenaria**264^a Seduta**

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il presidente FORMIGONI ricorda che prosegue il dibattito, già iniziato nella seduta del 27 giugno.

Ha la parola il senatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) il quale fa presente l'esigenza di un coordinamento del disposto di cui all'articolo 3 del decreto-legge – recante disposizioni sulla Banca delle terre abbandonate o incolte – con la legge n. 154 del 2016 (collegato agricolo), la quale ha istituito all'articolo 16 la Banca delle terre agricole.

Inoltre, anche in qualità di relatore per la Commissione agricoltura sui disegni di legge n. 2383 e connessi (consumo del suolo), segnala l'esigenza di intervenire con cautela quanto al riuso del terreno agricolo abbandonato per fini edificatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice BERTUZZI (*PD*) ricorda le audizioni che si sono svolte presso la Commissione bilancio, com-

petente in sede primaria sul decreto-legge in esame. In tale occasione, gli esponenti del settore della cooperazione si sono soffermati sulla problematica dell'estensione del regime mutualistico alle società di capitali partecipate dai consorzi agrari e sul tema della Banca delle terre abbandonate o incolte. Come segnalato dal senatore Dalla Tor, è già stata avviata presso l'ISMEA la Banca delle terre agricole prevista dal collegato agricolo, ragione per cui occorre a suo avviso che le due disposizioni si integrino, così come gli usi del terreno per usi agricoli, artigianali o industriali.

Il vice ministro OLIVERO prende atto delle considerazioni svolte nel corso del dibattito e della replica della relatrice, informando che sul tema dell'uso dei terreni abbandonati è previsto un ulteriore intervento normativo in sede di riforma della legislazione forestale. Si tratta di tematiche di particolare delicatezza poiché incidono sul diritto di proprietà, quanto all'utilizzo del suolo per usi agricoli ovvero per scopi diversi.

La relatrice BERTUZZI (PD) si riserva di presentare per la prossima seduta uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso (n. 425)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Esame e rinvio)

Il presidente FORMIGONI (AP-CpE-NCD) in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, specificando che esso è stato predisposto ai sensi della legge collegato agricolo.

Rileva che l'articolo 31 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione «riso». La normativa attualmente vigente nel settore del riso è la legge 18 marzo 1958, n. 325.

Segnala che lo schema di decreto legislativo proposto in attuazione della delega è quindi volto a dotare la filiera risicola di strumenti giuridici basati su criteri oggettivi e trasparenti e determinati per poter classificare, dal punto di vista della vendita, il patrimonio varietale italiano.

Inoltre, specifica che l'intervento proposto risponde all'esigenza di adeguare la denominazione di vendita del riso alle previsioni della normativa europea che, all'allegato II, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, distingue il riso a grani tondi, medi e lunghi, rinnovando, così, le indicazioni nazionali riportate

nella legge n. 325 del 1958 di «comune», «semifino», «fino» e «superfino», che non risultano definite da alcuna norma o *standard* internazionale.

Evidenzia che lo schema di decreto in esame contiene anche disposizioni relative all'etichettatura del riso, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, allo scopo di semplificare le regole in materia, a vantaggio sia delle imprese confezionatrici sia dei consumatori.

Procedendo all'illustrazione dell'articolato, ricorda che l'articolo 1 descrive l'ambito di applicazione. In particolare, esso stabilisce che le disposizioni recante dal decreto si applichino al prodotto ottenuto dal riso greggio destinato al consumatore finale e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per l'alimentazione umana, ad esclusione dei prodotti tutelati da un sistema di qualità riconosciuta nell'Unione europea o destinati ad essere commercializzati in altri Paesi.

L'articolo 2 riporta le definizioni di «riso greggio», «riso semigreggio o integrale» e «riso».

L'articolo 3 è dedicato alla classificazione e alle denominazioni del riso. La classificazione individua quattro gruppi, le cui definizioni e caratteristiche qualitative sono riportate nell'allegato 1: *a*) riso a grani tondi ovvero riso tondo ovvero riso originario; *b*) riso a grani medi ovvero riso medio; *c*) riso a grani lunghi A ovvero riso lungo A; *d*) riso a grani lunghi B ovvero riso lungo B (commi 1 e 2). La denominazione è costituita dal nome di uno dei quattro gruppi eventualmente accompagnata dal nome delle varietà come elencate e descritte nel registro varietale. I nomi delle varietà di riso greggio possono essere utilizzati sulla confezione solo se non figurano anche nella denominazione dell'alimento (commi 3 e 4). Ai commi 5 e 6 è prevista la facoltà per l'operatore di riportare sulla confezione nomi di fantasia, oltre l'indicazione di particolari caratteristiche (es. aroma, aspetto, ecc.), purché non contrastino con la denominazione dell'alimento e non inducano in errore il consumatore sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione del prodotto. Nella denominazione devono figurare la lavorazione, per il riso greggio, semigreggio, semilavorato o integrale, il particolare trattamento subito e il colore del pericarpo, se diverso dal biancastro. Il comma 7 vieta le miscele di risi bianchi e risi *parboiled*, in assenza di risi colorati, e stabilisce che la miscela di risi colorati indica i prodotti ottenuti da due o più varietà di riso greggio con colore diverso del pericarpo, e che inoltre possono singolarmente o in combinazione appartenere a gruppi diversi, avere subito lavorazioni diverse, avere subito trattamenti diversi.

Ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, la denominazione «riso» è riservata esclusivamente al riso e al riso semigreggio o integrale ed è, pertanto, vietato immettere al consumo per l'alimentazione umana e con il nome di «riso», un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 4 dello schema di decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono emanare disposizioni in materia di produzione e specificità territoriale.

L'articolo 5 disciplina le varietà tradizionali per le quali sono istituite una serie di denominazioni elencate nell'allegato 2, riservate al prodotto con caratteristiche di origine e di lavorazione chiaramente individuate e indicate nell'articolo stesso.

L'articolo 6 è dedicato al registro varietale, istituito presso l'Ente nazionale risi e pubblicato sul sito *web* dell'Ente, nel quale sono elencate e descritte le varietà il cui nome può accompagnare la denominazione del riso semigreggio o del riso e che possono avvalersi delle denominazioni e di riso e di riso semigreggio.

L'aggiornamento del registro avviene entro il 31 agosto di ogni anno e ha effetto a partire dalla campagna di commercializzazione che inizia il 1 settembre dello stesso anno (comma 4).

L'articolo 7 detta norme in materia di utilizzo dei marchi collettivi e prevede che, quando è posto in vendita un riso che beneficia dell'uso di marchi collettivi, sulla confezione e nella denominazione dell'alimento l'operatore può riportare anche le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso.

Con l'articolo 8 sono disciplinati la vigilanza e i controlli esercitati, senza ulteriori nuovi oneri a carico dello Stato, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dall'Ente nazionale risi.

L'articolo 9 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle disposizioni del decreto in esame.

L'articolo 10 stabilisce che l'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie previste è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 1).

L'articolo 11 stabilisce le modalità di pagamento e le riassegnazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto.

L'articolo 12 prevede la clausola di mutuo riconoscimento escludendo l'applicazione del decreto ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, e ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Quanto sopra a meno che non si provi, sperando le procedure stabilite nel regolamento (CE) n. 764/2008, che tale prodotto non garantisce un livello di protezione equivalente a quello richiesto dalla presente normativa.

L'articolo 13 disciplina il periodo transitorio di un anno, durante il quale è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, e la cui vendita è consentita fino all'esaurimento delle scorte.

Ricorda che sono già programmate per domani audizioni sull'atto del Governo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 4 luglio 2017

Plenaria**344^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MUCCHETTI*La seduta inizia alle ore 14,30.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso (n. 425)**(Osservazioni alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il relatore DI BIAGIO (*AP-CpE-NCD*), facendo riferimento agli elementi emersi in occasione dell'ultima seduta e in particolare ai quesiti posti dalla senatrice Granaiola, fornisce alcuni chiarimenti che auspica possano essere utili per fugare i dubbi e consentire il rapido prosieguo dell'esame del provvedimento in titolo.

Per quanto concerne l'articolo 1, ricorda che il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al provvedimento in esame siano applicate soltanto al prodotto ottenuto dal riso greggio destinato al consumatore finale e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per l'alimentazione umana; pertanto risultano esclusi quei prodotti che, in ragione di una specificità o di una caratteristica, rientrino in un sistema di tutela della qualità riconosciuto nell'Unione europea.

Ai sensi del successivo comma 3, la disciplina non si applica ulteriormente ai prodotti destinati al mercato estero dove le dinamiche di immissione e di gestione in mercato di un prodotto esportato sono vincolate alla disciplina comunitaria qualora si tratti di esportazione in Paese UE o in caso di Paese terzo, alle disposizioni vigenti in materia di commercializzazione e sicurezza alimentare vigenti nel medesimo Paese o alle disposi-

zioni previste da eventuali accordi bilaterali sussistenti. La norma corrisponde, quasi testualmente, al principio dettato dalla legge delega in attuazione della quale il provvedimento in esame è adottato: l'articolo 31, comma 1, lettera *h*) della legge n. 154 del 2016.

Per quanto riguarda l'esportazione in altri Stati membri dell'UE, evidenzia che il Regolamento UE 1308/2013 sull'OCM unica (Organizzazione comune del mercato unica) detta la disciplina europea del mercato comune del riso; in particolare, nel Regolamento sono fissate le definizioni nel settore del riso mentre alla Commissione UE è demandato il compito di adottare atti delegati nella misura necessaria per aggiornare le definizioni alla luce degli sviluppi del mercato.

Per quanto riguarda l'esportazione in Paesi non appartenenti all'UE, ricorda che il regolamento che disciplina il rilascio dei titoli di esportazione per il settore del riso è il Regolamento (CE) 28 luglio 2003, n. 1342 della Commissione, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso. Inoltre, ai sensi dell'articolo 182 del Regolamento UE n. 1308/2013, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano, anche per il riso, un dazio addizionale all'importazione per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'UE conseguenti a tali importazioni in dati casi.

Per quanto concerne invece il quesito afferente all'articolo 13, vale a dire la competenza dei controlli circa la corretta applicazione di quanto sancito dal medesimo articolo, che disciplina il periodo transitorio di un anno, durante il quale è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 325 del 1958, e la cui vendita è consentita fino all'esaurimento delle scorte, evidenzia che l'esercizio del controllo sull'applicazione delle procedure delle disposizioni del decreto è affidato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nonché all'Ente nazionale risi.

Rinnova pertanto l'invito, in assenza di ulteriori perplessità o dubbi, a esprimersi subito sullo schema in titolo, dato il carattere strategico delle disposizioni e il loro fondamentale valore aggiunto per la valorizzazione produttiva e commerciale dell'intero comparto. Conclude quindi proponendo di esprimersi in senso favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore di esprimersi in senso favorevole sull'atto del Governo n. 425 è posta ai voti e approvata.

(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ASTORRE (PD) illustra il disegno di legge in titolo, che reca disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, sof-

fermandosi in particolare sulle parti di più stretta competenza della 10^a Commissione.

In particolare, l'articolo 1 contempla forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La misura, denominata «Resto al Sud», è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle Regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento, che consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni, di cui i primi due di preammortamento. Al finanziamento della misura di cui all'articolo in esame si provvede, ai sensi del comma 16, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – programmazione 2014-2020 – per un importo complessivo fino a 1.250 milioni.

Più specificatamente, il comma 3 individua, quale amministrazione titolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, come soggetto gestore, l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti – Invitalia, mentre il comma 4 prevede che gli enti pubblici e le università, previa comunicazione ad Invitalia, così come le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, anche previo accreditamento presso il soggetto gestore, possano fornire, a titolo gratuito, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale.

Le istanze di agevolazioni (comma 6) possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse, dai giovani destinatari della misura già costituiti (o da costituire), in forma di impresa individuale o società, quest'ultima anche in forma cooperativa. In alcuni limitati casi le società possono essere costituite anche da soci che non abbiano un'età compresa fra i 18 ed i 35 anni.

Qualora l'istanza, presentata dai richiedenti, abbia ricevuto un giudizio positivo, il comma 7 prevede l'erogazione di un finanziamento nella misura massima di 40.000 euro per singolo richiedente già costituito (o da costituire) in forma di impresa individuale o di società; la misura può arrivare fino a un massimo di 200.000 euro, ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti *de minimis*, per le domande presentate da più richiedenti che si costituiscono o sono già costituiti in società, ivi comprese le società cooperative.

Sono in tal modo finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, ovvero relativi alla fornitura di servizi. Sono escluse dal finanziamento le attività libero-professionali e del commercio, ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa (comma 10). I finanziamenti non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'e-

rogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse. Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.

L'articolo 3, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, detta disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni agricoli o oggetto di rimboschimento artificiale e aree edificate a uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni. A tal fine i Comuni provvedono a una ricognizione dei terreni e delle aree di cui sono titolari entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

I Comuni danno gli stessi in concessione, previa presentazione di un bando, per un periodo non superiore a nove anni, a soggetti con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni che presentino un progetto per la valorizzazione del bene. Viene assegnata priorità ai progetti di riuso di immobili dismessi che escludano ulteriore consumo di suolo non edificato e ai progetti con elevati *standard* di qualità architettonica e paesaggistica. Con l'assegnazione del bene, si consente al beneficiario l'immissione nel possesso con l'obbligo di eseguire le attività indicate nel progetto presentato; il testo specifica che deve trattarsi di attività agricola, artigianale, commerciale e turistico-recettiva.

Nel caso di terreni e aree appartenenti a privati, i richiedenti devono presentare una manifestazione di interesse, indicando i dati di identificazione catastale e del proprietario, eventuali diritti di terzi o trascrizioni sui beni in oggetto (comma 7). Il Comune pubblica in una apposita sezione il progetto ricevuto e comunica al proprietario dell'interesse manifestato (comma 8), allegando una proposta irrevocabile di contratto di affitto (comma 9). In caso di assenso, il Comune dà il via libera all'esecuzione del progetto, la quale non deve oltrepassare la durata del contratto di affitto.

L'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di Zone economiche speciali (ZES) caratterizzate dall'attribuzione di benefici, indicati all'articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno. Si precisa che le proposte di istituzione di una ZES possono essere presentate dalle Regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Lo scopo delle ZES è quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. Tali imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES e beneficiano di speciali condizioni, in re-

lazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

Si segnala in particolare che le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire di procedure semplificate e regimi procedurali speciali, che riducono i termini procedurali e semplificano gli adempimenti rispetto alla normativa vigente. Inoltre, viene ampliato, in relazione agli investimenti effettuati nella ZES, la portata del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, previsto dalla legge di stabilità 2016.

Tra le condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni, le imprese devono mantenere le attività nella ZES per almeno cinque anni successivi al completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti; inoltre le imprese stesse non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

Gli oneri derivanti dall'articolo in esame sono valutati in 25 milioni di euro nel 2018, 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – programmazione 2014/2020.

Si sofferma poi sull'articolo 5, che prevede i benefici fiscali e le altre agevolazioni che sono riconosciute alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale – ZES. In particolare le imprese che effettuano investimenti all'interno delle ZES possono utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre l'agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020.

L'articolo 6 è finalizzato a semplificare e accelerare le procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo: ne discende un più agevole rimborso delle spese effettivamente sostenute, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 assegnate dalle amministrazioni titolari degli interventi, nonché l'applicazione della conferenza di servizi simultanea.

L'articolo 8 prevede l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, per le società cessionarie di complessi aziendali acquisiti da società sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche in assenza dei requisiti dimensionali che la legislazione vigente richiede per l'ammissione alla procedura speciale: 500 lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, e debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro (articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 347 del 2003). Resta ferma la necessaria sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza. La deroga è prevista nel caso in cui le predette società siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione o di dichiarazione, da parte della società cedente,

di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti.

Richiama quindi il contenuto dell'articolo 13, che contiene norme attuative di quelle che regolano la destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA per fatti anteriori al suo commissariamento.

Qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni (emesse a valere sulle somme già oggetto di sequestro nell'ambito dei procedimenti penali nei confronti dei predetti soggetti) – ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle medesime obbligazioni per le finalità di risanamento e bonifica ambientale, il finanziamento statale concesso a ILVA è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni.

L'articolo 14 proroga dal 30 giugno 2018 al 31 luglio 2018 il termine per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale cosiddetto del super ammortamento: si tratta, come è noto, di un beneficio per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico per agevolare la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0, riconoscendo per tali investimenti una maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento.

L'attuale disciplina riconosce tale beneficio agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 ovvero entro il 30 giugno 2018 – ed è questa data che slitta al 31 luglio 2018 – a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Cita poi sinteticamente le restanti disposizioni, soffermandosi in particolare sull'articolo 2, che mira a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno. Ciò avviene estendendo la misura «Resto al Sud» alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e creando così le condizioni per erogare un novero più ampio di servizi a favore dei consorziati, anche di natura creditizia.

L'articolo 7 è volto a promuovere, favorendo l'utilizzo dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), la realizzazione di interventi di particolare complessità finanziati a valere sulle risorse nazionali ed europee.

Ricorda infine sinteticamente l'articolo 9 in materia di classificazione dei rifiuti, l'articolo 10 in materia di programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno, l'articolo 11 recante interventi rivolti a reti di scuole, l'articolo 12 sul calcolo del costo *standard* per studente universitario, l'articolo 15 concernente la facoltà per gli enti locali di ottenere supporto tecnico e amministrativo da parte delle prefetture,

nonché l'articolo 16 recante misure volte ad arginare degrado e marginalità sociali in alcune aree del Mezzogiorno.

Si apre il dibattito.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) ritiene che il provvedimento, pur varato con qualche anno di ritardo, abbia una portata rilevante e potrà dare risultati positivi in un futuro a medio termine, a condizione tuttavia che la sua attuazione non venga condizionata da clientelismo, corruzione, infiltrazioni criminali e inerzia burocratica.

Lamenta come nell'articolo 1, che elenca le attività imprenditoriali che potranno godere di forme di incentivazione, manchi un riferimento alle attività turistiche o alle relative filiere, come quelle legate all'agroalimentare, alla cultura e all'ambiente, che pure potrebbero rappresentare importanti settori di crescita. Inoltre evidenzia l'assenza di una previsione puntuale degli strumenti di verifica, nelle varie fasi di attuazione degli interventi, necessari a contrastare eventuali tentativi di infiltrazione da parte della criminalità, oppure scelte clientelari, ed evitare così lo sperpero delle risorse stanziata. Stessa osservazione si sente di fare con riferimento al settore agricolo, rinnovata fonte di lavoro e di ricchezza, anche sotto il profilo dell'apparato sanzionatorio.

Con riferimento all'articolo 4, che disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di Zone economiche speciali (ZES), considera riduttiva e poco ampia la visione che il provvedimento dà delle stesse, giudicandola quasi al limite degli aiuti di Stato. A suo parere, infatti, è esclusa ogni progettualità strutturale di sviluppo che riguardi, ad esempio, stato dei porti, viabilità e servizi avanzati, digitali e di sostegno al lavoro.

Si sofferma infine sulle misure previste dagli articoli 10 e 11. Quanto all'articolo 10, che prevede uno stanziamento per corsi di riqualificazione professionale a favore di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno, evidenzia l'assenza di strumenti di verifica e di premialità. Quanto invece all'articolo 11, che interviene in materia di contrasto alla povertà educativa minorile e alla dispersione scolastica nel Mezzogiorno, ritiene che i finanziamenti siano vaghi e che manchino verifiche sui risultati raggiunti.

In conclusione, esprime un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento in esame, confermandone tuttavia alcune lacune quanto al sistema dei controlli, nelle varie fasi, e delle verifiche.

Il presidente MUCCHETTI, dopo aver ricordato le numerose iniziative legislative presentate in Senato, anche da Consigli Regionali, volti alla creazione di Zone economiche speciali (ZES), ricorda brevemente le finalità di tale istituto e la sua importanza per la nascita di nuove imprese e il rafforzamento di quelle già esistenti.

Il decreto-legge n. 91, all'articolo 4, precisa che le proposte di istituzione di una ZES possono essere presentate dalle Regioni meno sviluppate

per territori che comprendano almeno un'area portuale, condizioni che escludono dai benefici previsti aree del Nord di confine che pure soffrono della concorrenza di altri Paesi dell'Unione europea, come Austria, Svizzera e Francia, che offrono condizioni migliori per l'insediamento di imprese. Pur consapevole che il provvedimento è destinato alla crescita economica del Mezzogiorno, invita il relatore a valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere un'osservazione volta a consentire l'istituzione di ZES nei territori di confine cui ha accennato, magari a valere su fondi regionali.

Il relatore ASTORRE (PD), proprio in ragione della natura e delle finalità del provvedimento e pur dichiarandosi disponibile a una riflessione in proposito, manifesta perplessità sulla proposta del Presidente. In proposito invita a valutare la possibile predisposizione di un ordine del giorno, che solleciti l'inserimento di tale misura in un altro provvedimento, da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

Si dichiara infine disponibile a inserire nella proposta di parere la previsione di nuove attività di monitoraggio, o il rafforzamento di quelle già previste, con riferimento al rischio di infiltrazione della criminalità.

La senatrice FISSORE (PD), riservandosi di approfondire nel dettaglio tutte le misure contenute nel provvedimento, invita a una riflessione sull'impiego delle risorse stanziare, sia dal punto di vista dei controlli sia dal punto di vista dell'efficienza della spesa, nel Mezzogiorno. In proposito riterrebbe opportuno prevedere, anche sulla base dell'esperienza del Piemonte, forme di affiancamento tecnico delle Regioni del Sud.

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP), richiamando quanto già detto nel corso del suo intervento, concorda con la senatrice Fissore.

La senatrice PEZZOPANE (PD) sottolinea la grande importanza del provvedimento in esame per le Regioni del Mezzogiorno, che si trovano in una difficile situazione economica.

Riconosce poi l'effettiva esistenza del problema delle verifiche, sollevato in precedenza, anche se da diversi punti di vista, dalle senatrici Granaiola e Fissore, tuttavia ritiene che le norme sulla semplificazione amministrativa potranno rappresentare un valido ostacolo ai tentativi di infiltrazione da parte della criminalità.

Con riferimento all'intervento del Presidente, ritiene che l'oggetto del provvedimento, ossia la crescita del Mezzogiorno, non consenta di prevedere in questo decreto-legge l'istituzione delle Zone economiche speciali anche per le aree del Nord che si trovano al confine con altri Paesi dell'Unione europea. Invita tuttavia a riproporre il tema in futuro, anche basandosi sull'esperienza dell'istituto delle Zone franche urbane, previsto, per i Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, dal decreto-legge n. 50 del 2017.

Il relatore ASTORRE (PD) si riserva di formulare una proposta di parere da sottoporre alla votazione della Commissione nella seduta di domani, sollecitando a tal fine la segnalazione di eventuali rilievi.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 4 luglio 2017

Plenaria**328^a Seduta***Presidenza del Presidente*
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2858) SACCONI. – *Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate*

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame la relatrice PARENTE (PD), premettendo la necessità di tenere in considerazione la normativa europea sulla libera concorrenza e in particolare l'articolo 101 del TFUE, che vieta accordi e pratiche che pregiudichino il commercio tra gli Stati membri e restringano il gioco della concorrenza. A tale proposito, riporta pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte di Cassazione, che stabiliscono la legittimità di minimi tariffari inderogabili soprattutto per i liberi professionisti ordinistici. Ricorda altresì l'ordine del giorno G5.100 (testo 2), presentato dal presidente Sacconi nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge recante misure in materia di lavoro autonomo (n. 2233-B) e accolto dal Governo, che impegna l'Esecutivo a valutare la possibilità di prevedere parametri di determinazione del compenso dovuto ai lavoratori indipendenti. La relatrice dà conto poi dell'articolo 1, che stabilisce le finalità del provvedimento e definisce compenso equo una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. L'articolo 2 stabi-

lisce la nullità di ogni patto o clausola che determini un eccessivo squilibrio tra le parti (comma 1). Il comma 2 dello stesso articolo individua i parametri per misurare l'equità del compenso, ferma restando la discrezionalità del giudice nel valutare caso per caso le caratteristiche del rapporto di lavoro indipendente. Ogni compenso inferiore ai parametri elencati dal comma 2 è da considerarsi iniquo. L'articolo 3 fissa i termini di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale a decorrere dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale. L'articolo 4 prevede che dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Da ultimo, la relatrice puntualizza che il disegno di legge prende in considerazione unicamente le professioni organizzate in ordini, albi e collegi, ritenendo necessario aprire un confronto, nel corso della discussione, anche sulle professioni non ordinistiche, per le quali non esistono parametri di determinazione dei compensi.

Il PRESIDENTE precisa che l'Unione europea fa ampio rinvio alla normativa degli Stati membri. Riporta segnalazioni di gare pubbliche di servizi a fronte di compensi irrisori, che violano gli stessi principi costituzionali in materia di retribuzione. Concorda sulla necessità di approfondire la riflessione sulle professioni non ordinistiche, proponendo, ad esempio, di conferire particolare forza giuridica a negoziazioni collettive fra professionisti non ordinistici, come avvenuto per gli agenti di commercio e i giornalisti.

Il senatore ICHINO (PD) ricorda i compiti di rappresentanza e tutela svolti dai consigli degli ordini professionali. Ritiene opportuno che in caso di fissazione di tariffe professionali in sede ministeriale debbano essere consultate le associazioni rappresentative degli utenti e delle imprese. Paveva che la fissazione generale di tariffe minime possa introdurre elementi di distorsione della concorrenza. Evidenzia la specificità di alcune attività professionali per le quali non è possibile quantificare a priori l'entità del compenso.

La senatrice D'ADDA (PD) chiede di porre particolare attenzione alla situazione dei docenti universitari a contratto.

Il PRESIDENTE ritiene necessario avviare un ciclo di audizioni prima di aprire la fase della discussione generale. Invita pertanto i Gruppi a presentare entro la mattina di martedì 11 luglio le rispettive proposte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il sottosegretario BOBBA, in riferimento alle richieste avanzate dalla Commissione nella precedente seduta, informa che l'ANPAL si raccorderà con le regioni e con i gestori dei fondi interpersonali per definire adeguati programmi di ricollocazione, che non possono qualificarsi come sussidi ai lavoratori o come aiuti alle imprese. Individua nelle regioni i soggetti che possono intervenire in modo più appropriato. I programmi di ricollocazione sono attualmente finanziati da risorse statali, ma non è escluso l'intervento di risorse europee.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) riporta informazioni sull'occupazione in Basilicata e lamenta l'assenza di politiche del Governo e lo stato di incertezza in cui versano molti lavoratori.

Il relatore PAGANO (*AP-CpE-NCD*) propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) dà conto di uno schema di parere di segno contrario, allegato al resoconto.

Il senatore ANGIONI (*PD*), premesso che concorda con la proposta di parere favorevole del relatore, chiede al Sottosegretario maggiori puntualizzazioni sui programmi di ricollocazione cui ha testé fatto riferimento. In particolare è interessato a conoscere i piani di intervento dell'ANPAL, in raccordo con le regioni e i fondi interprofessionali, e a evidenziare le differenze fra programmi di ricollocazione e forme di sussidio ai lavoratori o di aiuto alle imprese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2719) Deputati CAPELLI ed altri. – Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FAVERO (*PD*), illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2719, che mira a prevenire il fenomeno della «vittimizzazione secondaria», recando disposizioni volte a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani per crimini domestici. Si sofferma anzitutto sull'articolo 6, che riconosce agli orfani la quota di riserva nelle assunzioni di

cui all'articolo 18, comma 2 della legge n. 68 del 1999. Passa ad illustrare l'articolo 7, che esclude dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta i familiari superstiti che siano stati condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza. La disposizione riconosce poi ai figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti la pensione di reversibilità o indiretta. L'articolo 8 detta norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici, mentre l'articolo 9 prevede disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica in favore dei figli di genitori vittime di uxoricidio.

La relatrice quindi passa ad illustrare l'articolo 11, che individua il Fondo per la copertura degli interventi in favore degli orfani per crimini domestici; tali interventi comprendono l'erogazione di borse di studio, attività di formazione e di sostegno per l'inserimento degli orfani nell'attività lavorativa. Dà poi conto dell'articolo 12, che inserisce un'ulteriore disposizione nel decreto-legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, recante disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza di genere, in materia di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica.

Conclude sottolineando che si tratta di un provvedimento molto atteso dall'opinione pubblica.

Il presidente SACCONI, pur comprendendo le particolari problematiche affrontate dal disegno di legge in esame, esprime la propria perplessità rispetto alla possibilità di inserire i figli di vittime di crimini domestici nelle quote di riserva nelle assunzioni. Tale proposta, se accolta, introdurrebbe una disparità di trattamento con i familiari di vittime di altri delitti, come i caduti nell'adempimento del proprio dovere. Invita pertanto a una riflessione approfondita in materia.

La senatrice D'ADDA (*PD*) concorda con le sollecitazioni del presidente ad approfondire il tema delle quote di riserva nelle assunzioni. Segnala infine la necessità di estendere al ventiseiesimo anno di età le misure previdenziali a sostegno degli orfani di crimini domestici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (n. COM (2017) 262 definitivo)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice D'ADDA (*PD*), nell'introdurre il provvedimento, si sofferma sulle fasi che hanno portato alla formazione di un corpo europeo di solidarietà, con lo scopo di offrire ai giovani dell'Unione europea occasioni per dare un contributo significativo alla società. Dà conto altresì

delle criticità che il settore delle attività solidaristiche ha incontrato recentemente, soprattutto per la difficoltà nel riuscire a coinvolgere giovani in attività di volontariato.

Dopo aver ricordato le azioni già in campo a livello comunitario nel settore solidaristico, la relatrice fa presente che le iniziative del corpo europeo di solidarietà saranno complementari a una varietà di politiche e programmi dell'UE. La proposta di regolamento in esame permette ai partecipanti, di età compresa tra 17 e 30 anni, di svolgere attività di solidarietà sotto forma di volontariato, tirocinio o lavoro. La dotazione finanziaria indicata può coprire anche le spese per attività di preparazione e monitoraggio necessarie alla gestione del corpo europeo di solidarietà e al conseguimento dei suoi obiettivi. In ciascun Paese partecipante al corpo europeo di solidarietà saranno istituite agenzie nazionali per la gestione delle azioni del corpo stesso. Infine, la relatrice ricorda che la proposta è in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che sono altresì rispettate le norme del TFUE in materia di sussidiarietà e proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (n. COM (2017) 277 definitivo)
(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BENCINI (*Misto-Idv*) fa presente che la proposta rientra in una più ampia revisione della normativa in materia di trasporto su strada, al fine di migliorare l'applicazione di alcune norme relative ai periodi di guida e di riposo e di stabilire i criteri settoriali per il distacco dei lavoratori nel settore. Contribuisce inoltre alle priorità della Commissione europea per creare un mercato interno equo e stimolare gli investimenti.

Passando all'esame del testo, la relatrice segnala gli articoli, di particolare interesse per la Commissione, che modificano il Regolamento (CE) n. 561/2006: in particolare, l'articolo 6, che armonizza le pratiche di registrazione delle «altre mansioni» diverse dalla guida e i «periodi di disponibilità», e l'articolo 7, che chiarisce i periodi di interruzione alla guida del veicolo da parte di un altro conducente.

Si sofferma poi sull'articolo 8, che definisce le prescrizioni relative al riposo settimanale e le adatta alle necessità del settore e all'effettiva organizzazione degli orari di trasporto, in particolare rispetto alle operazioni di trasporto a lunga distanza, e prevede norme per i veicoli trasportati da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e quelle riguardanti le circostanze impreviste.

Da ultimo, rileva che l'articolo 15 obbliga gli Stati membri ad informare la Commissione sulle regole nazionali applicabili ai conducenti di

autobus, esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento. Rileva infine che sono rispettati i parametri di sussidiarietà e di proporzionalità previsti dal TFUE.

La senatrice FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*) solleva perplessità sulle misure proposte in materia di riposi e tempi di percorrenza, ritenendo utile che siano considerati gli eventuali contributi pervenuti durante le audizioni in corso nella Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
Nunzia CATALFO, Sara PAGLINI E PUGLIA SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 2860**

La Commissione 11^a del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

premessi che:

il decreto-legge in esame riguarda disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno e segue il decreto-legge n. 243 del 2016 per l'aumento degli incentivi agli investimenti industriali, risalente al dicembre dello scorso anno;

considerato che:

al di là delle apparenze e delle petizioni di principio le misure previste dal decreto in esame appaiono o chiaramente insufficienti, vista anche la quantità di risorse destinate alla loro attuazione, o talvolta meri aggiustamenti di misure già in vigore, presentate come innovazioni;

in riferimento all'articolo 11, che reca interventi per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno, si rileva il rischio, già più volte evidenziato, sia in occasione del dibattito parlamentare sulla legge di bilancio per il 2016 sia in occasione del dibattito sulla legge delega per il riordino del terzo settore, che si demandi ad enti del terzo settore o imprese sociali l'assolvimento di compiti che dovrebbero invece essere svolti dalle strutture pubbliche, peraltro deviando a tal fine fondi che dovrebbero essere destinati prevalentemente agli istituti scolastici;

in riferimento all'articolo 10 si deve rilevare la palese insufficienza della dotazione finanziaria dello stanziamento ivi previsto. Appare peraltro sempre più evidente come la scelta di sopprimere i benefici previsti dalla legge si sia rivelata tragicamente errata facendo venire meno uno strumento di sostegno concreto ed efficace nel contrasto alla disoccupazione di lungo periodo nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia;

esprime parere contrario.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 4 luglio 2017

Plenaria

472^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 giugno.

La PRESIDENTE avverte che il senatore Volpi ha comunicato il ritiro del testo 2 dell'emendamento 1.93 e, contestualmente, ha richiesto il mantenimento del testo originario dello stesso emendamento.

Avverte, inoltre, che il senatore Pepe e il senatore Compagnone hanno dichiarato di sottoscrivere, autorizzati dal primo firmatario (senatore D'Anna), il subemendamento 1.1000/117, e che i senatori Zeller, Aiello e Erica D'Adda hanno dichiarato di sottoscrivere l'emendamento 5.0.2 (testo 2), autorizzati dalla prima firmataria, senatrice Cattaneo.

I senatori Maria RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) e ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) dichiarano a loro volta di sottoscrivere l'emendamento 5.0.2.

La PRESIDENTE comunica, inoltre, che la Relatrice ha presentato il testo 2 dell'emendamento 1.000 (pubblicato in allegato): fa presente, al riguardo, che i subemendamenti già presentati in relazione all'emendamento 1.1000 (pubblicati in allegato) s'intendono riferiti ora al testo 2 del suddetto emendamento; limitatamente alle parti nuove del testo 2 in questione (commi 1-*quater* e 1-*quinquies*), potranno essere presentati ulteriori subemendamenti, entro le ore 15,10 di oggi.

Comunica, infine, che è stato presentato il testo 2 dell'emendamento 1.84 (pubblicato in allegato).

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA

La PRESIDENTE comunica che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 17 di oggi, martedì 4 luglio, per il seguito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di prevenzione vaccinale.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2856**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.1000/1**

PEPE

All'emendamento 1.1000, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2017/2019, approvato ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nonché il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e diciassette anni sono consigliate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-poliomielitica;
- b) anti-difterica;
- c) anti-tetanica;
- d) anti-epatite B;
- e) anti-pertosse;
- f) anti-Haemophilus influenzae tipo b.

1-bis. Allo stesso fine di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono altresì obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-morbillo;
- b) anti-rosolio;
- c) anti-parotite;
- d) anti-varicella.

1-ter. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, il Ministro della salute,

con decreto da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui al comma 1-*bis*. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto nei termini di cui al precedente periodo, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.

1-*quater*. Gli obblighi previsti dai commi 1-*bis* e 1-*ter* non valgono per chi ha avuto una delle malattie di cui al comma 1-*bis* e risulta immunizzato, relativamente alla dose vaccinale corrispondente.

1-*quinqüies*. Sono esclusi dagli obblighi e dalle relative sanzioni tutti i soggetti in condizione fisiche tali che il rischio di danno da qualsiasi componente della dose vaccinale non risulti completamente nullo.

1-*sexies*. Le dosi vaccinali singole, per ogni tipologia di vaccinazione, devono essere sempre disponibili.

1-*septies*. Si fa obbligo all'esercito ed all'università statale, per quanto di loro competenza, di rendere disponibili o di produrre in proprio o, comunque, di promuovere la ricerca e produzione delle dosi vaccinali singole irreperibili sul mercato.

1-*octies*. Ai fini della tutela dei soggetti deboli e, in particolar modo, ai fini della "Immunità di Gregge", si impone l'esonero dall'obbligo di frequenza scolastica e il conseguente divieto di frequenza, per il periodo in cui il soggetto possa, come e secondo le prescrizioni in avvertenza di ogni dose vaccinale, potenzialmente infettare i soggetti deboli e non vaccinabili».

1.1000/2

DIRINDIN, BATTISTA, CASSON, CORSINI, GRANAIOLA, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, considerato l'attuale stato immunitario della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione anti-morbillo è resa obbligatoria per i nati dal 2017 e per gli operatori addetti all'assistenza sanitaria. Lo stato immunitario della popolazione è sorvegliato semestralmente dal Ministero della salute, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore di Sanità. L'obbligatorietà è mantenuta fino a quando il Ministero della salute, sulla base di adeguata documentazione dell'Istituto Superiore di Sanità, non di-

chiarerà l'avvenuto superamento del livello critico di copertura immunitaria e la cessazione dello stato di pericolo.»

Conseguentemente:

- *sopprimere il comma 1-bis;*
 - *al comma 1-ter, sostituire le parole: «di cui al comma 1-bis» con: «obbligatorie».*
-

1.1000/3

VOLPI

All'emendamento 1.1000, i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dal seguente:

«Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra i due ed i sedici anni sono raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: *a)* Anti-poliomielitica; *b)* anti-difterica; *c)* anti-tetanea; *d)* anti-epatite B; *e)* anti-pertosse; *f)* anti-Haemophilus Influenzae tipo b; *g)* antimorbillo; *h)* anti-rosolia; *i)* anti-parotite; *l)* anti-varicella».

1.1000/4

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2017/2019, approvato ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 2003, n. 131, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a)* anti-poliomielitica;
 - b)* anti-difterica;
 - c)* anti-tetanea;
 - d)* anti-epatite B».
-

1.1000/5

D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sostituire le parole: «del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2017/2019, approvato» con le seguenti: «definiti dal Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale approvato periodicamente».

1.1000/6

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sopprimere le parole: «nonché il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale».

1.1000/7

VOLPI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, eliminare la frase: «nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale».

1.1000/8

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MANDELLI, MALAN

All'emendamento 1.1000, al comma 1, dopo le parole: «europeo ed internazionale» inserire le seguenti: «per gli operatori scolastici, per gli operatori socio-sanitari e».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 200 milioni euro per il 2017 e in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede per il 2017, mediante riduzione di 20 milioni e a decorrere dal 2018 di 10 milioni, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88 è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dal 2017.

1.1000/9

DIRINDIN, BATTISTA, CASSON, CORSINI, GRANAIOLO, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «per i minori di età compresa tra zero e sedici anni».

1.1000/10

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, le parole: «tra zero e sedici anni», sono sostituite dalle seguenti: «tra zero e il compimento del sedicesimo anno».

Conseguentemente,

a) *al comma 1-bis, le parole: «tra zero e sedici anni», sono sostituite dalle seguenti: «tra zero e il compimento del sedicesimo anno»;*

b) *all'articolo 3, comma 1, le parole: «tra zero e sedici anni», sono sostituite dalle seguenti: «tra zero e il compimento del sedicesimo anno».*

1.1000/11

D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sostituire la parola: «zero», con le seguenti: «centosessanta giorni».

1.1000/12

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI

All'emendamento 1.1000, al comma 1 dopo le parole: «sedici anni», inserire le seguenti: «e per tutti gli operatori delle istituzioni scolastiche».

1.1000/13

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire le parole: «sono obbligatorie e gratuite», con le seguenti: «in conformità dell'articolo 32 della Costituzione, sono gratuite».

1.1000/14

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI

All'emendamento 1.1000 apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1 sopprimere le parole: «obbligatorie e»;*
- b) *al comma 1-bis, sopprimere le parole: «obbligatorie e».*

Conseguentemente:

- a) *sopprimere i commi 4 e 5;*
 - b) *all'articolo 2 sopprimere il comma 4;*
 - c) *all'articolo 3, comma 2 sopprimere le parole da: «e, ricorrendone i presupposti» a: «commi 4 e 5»;*
 - d) *sopprimere l'articolo 6.*
-

1.1000/15

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI

All'emendamento 1.1000 apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1 sopprimere le parole: «obbligatorie e»;*
 - b) *al comma 1-bis, sopprimere le parole: «obbligatorie e».*
-

1.1000/16

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere le parole: «obbligatorie e».

1.1000/17

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire le parole: «obbligatorie e gratuite», con le seguenti: «obbligatorie, gratuite e disponibili in formulazione monodose».

1.1000/18

VOLPI

All'emendamento 1.1000, ai commi 1 e 1-bis, sostituire la parola: «obbligatorie», con la seguente: «consigliate».

1.1000/19

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la parola: «obbligatorie», con la seguente: «raccomandate».

1.1000/20

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sostituire le parole: «e gratuite» con le seguenti: «, gratuite e esenti da qualsiasi tipo di ticket».

1.1000/21

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, le parole: «in base alle» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando l'applicazione delle».

Conseguentemente, al comma 1-bis le parole: «in base alle» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando l'applicazione delle».

1.1000/22

VOLPI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, eliminare la lettera: «a) anti-poliomielitica».

1.1000/23

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sopprimere la lettera b).

1.1000/24

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sopprimere la lettera c).

1.1000/25

VOLPI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, eliminare la lettera: «c) anti-tetanica».

1.1000/26

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sopprimere la lettera d).

1.1000/27

VOLPI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, eliminare la lettera: «d) anti-epatite B».

1.1000/28

VOLPI

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sopprimere le lettere da e) ed f).

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.

1.1000/29

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta comunque ferma la possibilità di effettuare le altre vaccinazioni considerate facoltative. A tal fine, il Ministro della salute, attraverso i Piani nazionali per la prevenzione vaccinale, incentiva l'uso e garantisce la gratuità delle altre vaccinazioni disponibili».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 20 milioni euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88.

1.1000/30

DIRINDIN, BATTISTA, CASSON, CORSINI, GRANAIOLO, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1 sopprimere le lettere e) ed f);*
- sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«1-bis. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, considerato l'attuale stato immunitario della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione anti-morbillo è resa obbligatoria per i nati dal 2017 e per gli operatori addetti all'assistenza sanitaria. Lo stato immunitario della popolazione è sorvegliato semestralmente dal Ministero della salute, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore di Sanità. L'obbligatorietà è mantenuta fino a quando il Ministero della salute, sulla base di adeguata documentazione dell'Istituto Superiore di Sanità, non di-

chiarerà l'avvenuto superamento del livello critico di copertura immunitaria e la cessazione dello stato di pericolo.»;

– *sopprimere il comma 1-ter.*

1.1000/31

DIRINDIN, BATTISTA, CASSON, CORSINI, GRANAIOLA, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1 sopprimere le lettere e) ed f);*
- *sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«1-bis. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, considerato l'attuale stato immunitario della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione anti-morbillo è resa obbligatoria per i nati dal 2017 e per gli operatori addetti all'assistenza sanitaria».

1.1000/32

VOLPI

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sopprimere le lettere e) ed f).

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«Sono consigliate e gratuite sino alla maggiore età le seguenti vaccinazioni:

- a) anti-pertosse;*
 - b) anti-*Haemophilus influenzae* tipo b;*
 - c) anti-morbillo;*
 - d) anti-rosolia;*
 - e) anti-parotite;*
 - f) anti-varicella».*
-

1.1000/33

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).

1.1000/34

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sopprimere le lettere e) e f).
_____**1.1000/35**

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere la lettera e).
_____**1.1000/36**

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sopprimere la lettera e).
_____**1.1000/37**

DIRINDIN, BATTISTA, CASSON, CORSINI, GRANAIOLA, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI

All'emendamento 1.1000, comma 1 sopprimere la lettera e).
_____**1.1000/38**

VOLPI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, eliminare la lettera: «e) anti-pertosse»
_____**1.1000/39**

DIRINDIN, BATTISTA, CASSON, CORSINI, GRANAIOLA, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI

*All'emendamento 1.1000, comma 1 sopprimere la lettera f).**Conseguentemente,**– dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente comma:*

«1-*quater*. La vaccinazione anti *Haemophilus influenzae* tipo b è obbligatoria per i minori fino al compimento del quinto anno».

1.1000/40

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.10000, al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.1000/41

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sopprimere la lettera f).

1.1000/42

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sopprimere la lettera f).

1.1000/43

DIRINDIN, BATTISTA, CASSON, CORSINI, GRANAIOLO, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sopprimere la lettera f).

1.1000/44

VOLPI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, eliminare la lettera: «f) anti-Haemophilus Influenzae tipo b».

1.1000/45

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI

*All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 1-bis.**Conseguentemente, sopprimere il comma 1-ter.***1.1000/46**

TAVERNA, GAETTI

*All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 1-bis.***1.1000/47**

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI

All'emendamento 1.1000, sostituire i commi 1-bis e 1-ter con i seguenti:

«1-bis. Sono raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-morbillo;
- b) anti-rosolia;
- c) anti-parotite;
- d) anti-varicella;

1-ter. Al fine di garantire le adeguate coperture vaccinali su tutto il territorio nazionale ed una maggiore tollerabilità agli eventi avversi, il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a rendere disponibile una formulazione monodose per ciascuno dei vaccini di cui ai precedenti commi».

1.1000/48

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI

Sostituire i commi 1-bis e 1-ter con i seguenti:

«1-bis. Sono raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di na-

scita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-morbillo;
- b) anti-rosolia;
- c) anti-parotite;

1-ter. Al fine di garantire le adeguate coperture vaccinali su tutto il territorio nazionale ed una maggiore tollerabilità agli eventi avversi, il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a rendere disponibile una formulazione monodose per ciascuno dei vaccini di cui ai precedenti commi».

1.1000/49

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Per i minori d'età compresa tra zero e sedici anni è altresì obbligatoria e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita la vaccinazione anti-morbillo. È altresì obbligatoria e gratuita la vaccinazione anti-rosolia per le bambine, a decorrere dall'undicesimo anno di età. Resta comunque ferma la possibilità di effettuare le altre vaccinazioni considerate facoltative. A tal fine, il Ministro della salute, attraverso i Piani nazionali per la prevenzione vaccinale incentiva l'uso e garantisce la gratuità delle altre vaccinazioni disponibili».

1.1000/50

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Allo stesso fine di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono altresì raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-morbillo;
- b) anti-rosolia;
- c) anti-parotite;
- d) anti-varicella;
- e) anti-pertosse;
- f) anti- Haemophilus influenzae tipo b;

- g) anti-meningococcica B;
 - h) anti-meningococcica C».
-

1.1000/51

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Sono raccomandate e gratuite in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-morbillo;
 - b) anti-rosolia;
 - c) anti-parotite».
-

1.1000/52

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis dopo le parole: «sedici anni» inserire le seguenti: «e per tutti gli operatori delle istituzioni scolastiche».

1.1000/53

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis sopprimere le parole: «obbligatorie e».

1.1000/54

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, sostituire le parole: «obbligatorie» con: «raccomandate».

1.1000/55

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, sostituire le parole: «sono obbligatorie e gratuite» con le seguenti: «in conformità dell'articolo 32 della Costituzione, sono gratuite».

1.1000/56

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, sostituire le parole: «obbligatorie e gratuite» con le seguenti: «raccomandate, gratuite e disponibili in formulazione monodose.».

1.1000/57

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis sostituire le parole: «e gratuite» con le seguenti: «, gratuite e esenti da qualsiasi tipo di ticket».

1.1000/58

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, sopprimere le lettere a) e b).

1.1000/59

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, sopprimere le lettere a) e c).

1.1000/60

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, sopprimere le lettere a) e d).

1.1000/61

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, sopprimere la lettera a).

1.1000/62

VOLPI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, eliminare la lettera: «a) anti-morbillo».

1.1000/63

DIRINDIN, BATTISTA, CASSON, CORSINI, GRANAIOLA, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

- sopprimere le lettere b), c) e d);*
- sostituire le parole: «per i minori di età compresa tra zero e sedici anni», con le seguenti: «per i minori nati a partire dall'anno 2017 e per gli operatori addetti all'assistenza sanitaria».*

Conseguentemente,

- sostituire le parole: «sono altresì obbligatorie e gratuite», con le seguenti: «è altresì obbligatoria e gratuita»;*
 - sostituire le parole: «le vaccinazioni di seguito indicate», con le seguenti: «la vaccinazione di seguito indicata»;*
 - sostituire al comma 1-ter, le parole: «di cui al comma 1-bis», con la seguente: «obbligatorie».*
-

1.1000/64

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis), sopprimere le lettere b), c), e d).

1.1000/65

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI

Al comma 1-bis, sopprimere le lettere da b) a d).

1.1000/66

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, sopprimere le lettere b) e c).

1.1000/67

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, sopprimere le lettere b) e d).

1.1000/68

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, sopprimere la lettera b).

1.1000/69

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI

Al comma 1-bis, sopprimere la lettera b).

1.1000/70

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis) sopprimere la lettera b).

1.1000/70-bis

DIRINDIN, BATTISTA, CASSON, CORSINI, GRANAIOLA, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis) sopprimere la lettera b).

1.1000/71

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis) sopprimere le lettere c) e d).

1.1000/72

DIRINDIN, BATTISTA, CASSON, CORSINI, GRANAIOLA, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis sopprimere la lettera c).

1.1000/73

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis sopprimere la lettera c).

1.1000/74

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, sopprimere la lettera c).

1.1000/75

VOLPI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, eliminare la lettera «c) anti-parotite».

1.1000/76

DIRINDIN, BATTISTA, CASSON, CORSINI, GRANAIOLA, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis sopprimere la lettera d).

1.1000/77

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis sopprimere la lettera d).

1.1000/78

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis) sopprimere la lettera d).

1.1000/79

VOLPI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, eliminare la lettera «d) anti-varicella».

1.1000/80

AIELLO

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«e) anti-meningococcica B;

f) antimeningococcica C».

1.1000/81

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MANDELLI, MALAN

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

«1-bis. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 è esteso, inoltre, ai cittadini stranieri accolti, al momento del loro arrivo in Italia, nei Centri per l'immigrazione dove ricevono le prime cure mediche necessarie. I responsabili dei Centri sono tenuti a svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 3. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di permanenza nei suddetti Centri fino all'avvenuta presentazione da parte dei responsabili degli stessi, della documentazione di cui all'articolo 3, comma 1. In caso di inosservanza di tali obblighi si applicano, nei confronti del responsabile del Centro, le disposizioni di cui al comma 4.».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 20 milioni euro per il 2017 e in 130 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede per il 2017, mediante riduzione di 20 milioni e per il 2018 di 130 milioni, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88.

1.1000/82

VOLPI

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

«1 bis-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della salute con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato Regioni, istituisce il registro nazionale dei vaccinati (RNV) e dei non vaccinati (RNNV) al fine di monitorare e confrontare lo stato di salute dei bambini appartenenti alle rispettive coorti».

Conseguentemente, al comma 1-ter dopo le parole: «vaccinali raggiunte» aggiungere le seguenti: «secondo i dati dei Registri di cui al comma precedente,».

1.1000/83

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. Al fine di favorire una maggiore risposta anticorpale alle vaccinazioni e di limitare l'insorgenza di eventuali eventi avversi conseguenti all'assunzione di alluminio, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in collaborazione con la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) e con gli esperti del Istituto Superiore di Sanità (ISS), provvede ad assicurare nuove formulazioni delle vaccinazioni obbligatorie, di cui ai commi 1 e 1-bis, prevedendo la sostituzione dell'alluminio con l'adiuvante AS04».

1.1000/84

GAETTI, TAVERNA

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-bis.1. La vaccinazione anti-rosolia di cui la lettera b) del comma 1-bis, deve essere effettuata su soggetti di sesso femminile al dodicesimo anno di età».

1.1000/85

GAETTI, TAVERNA

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-bis.1. La vaccinazione anti-epatite B di cui alla lettera d) del comma 1, deve essere effettuata al dodicesimo anno di età».

1.1000/86

VOLPI

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

«1 bis-bis. Successivamente alle vaccinazioni, allo scopo di verificare l'intervenuta immunizzazione, dovranno essere effettuate le relative analisi sierologiche delle titolazioni anticorpali. Nel contempo, dovrà essere attentamente monitorato lo stato di salute del bambino al fine di verificare l'eventuale insorgenza di problematiche di salute astrattamente riconducibili alle vaccinazioni stesse in modo tale da procedere alla conseguente segnalazione di sospetta reazione avversa a vaccino».

1.1000/87

VOLPI

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

«1 *bis-bis*. L'effettuazione delle vaccinazioni deve essere preceduta: dall'effettuazione di esami tesi a verificare lo stato del sistema immunitario del bambino, l'eventuale predisposizione a sviluppare patologie autoimmuni, l'eventuale presenza di allergie ed intolleranze; da un'approfondita anamnesi personale e familiare del bambino»

1.1000/88

VOLPI

All'emendamento 1.1000, dopo comma 1-bis, è inserito il seguente:

«1 *bis-bis*. Stante il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e la scomparsa di alcune patologie, al fine di verificare l'andamento epidemiologico di alcune patologie neurologiche ed autoimmuni che negli ultimi anni sono andate aumentando sia numericamente che nella precocità di insorgenza, per il prossimo quinquennio l'età di inizio delle vaccinazioni pediatriche sarà innalzato al compimento del secondo anno d'età del bambino, tenendo altresì conto dell'eventuale periodo di prematurità alla nascita».

1.1000/89

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 1-ter.

1.1000/90

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000) sostituire il comma 1-ter) con il seguente:

«1-ter. Nei casi di particolari emergenze sanitarie o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della salute sentito l'Istituto superiore di sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere l'ottenimento dell'immunità di gregge, adotta programmi informativi ob-

bligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale. Al fine di tutelare gli alunni che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche vaccinali, i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono, ad adottare ogni misura necessaria per garantire agli alunni stessi una continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela della salute e della sicurezza».

1.1000/91

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter dopo le parole: «dati epidemiologici» aggiungere le seguenti: «nonchè delle reazioni avverse»

1.1000/92

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, dopo le parole: «coperture vaccinali raggiunte» aggiungere le seguenti: «e degli eventi avversi».

1.1000/93

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, sopprimere le parole: «da adottare decorsi tre anni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza triennale» nonché sostituire le parole: «può disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto nei termini di cui al precedente periodo, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.» con le seguenti: «adotta nei casi di particolari emergenze sanitarie o di specifici episodi epidemici, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.

1.1000/94

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, sostituire le parole: «decorsi tre anni» con le parole: «decorso un anno» e sostituire le parole: «con cadenza triennale» con le parole: «con cadenza annuale».

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.1000/95

Maurizio ROMANI, DIRINDIN, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI, MOLINARI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter sostituire le parole: «decorsi tre anni» con le seguenti: «decorsi due anni».

Conseguentemente sostituire le parole: «con cadenza triennale» con le seguenti: «con cadenza biennale».

1.1000/96

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter) sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «sei mesi».

1.1000/98

D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno».

Conseguentemente sostituire la parola: «triennale» con la seguente: «annuale».

1.1000/98a

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «dodici mesi».

1.1000/99

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno».

1.1000/100

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «diciotto mesi».

1.1000/101

D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «due anni».

Conseguentemente, sostituire la parola: «triennale», con la seguente: «biennale».

1.1000/102

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «ventiquattro mesi».

1.1000/103

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «due anni».

1.1000/104

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «trenta mesi».

1.1000/105

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, sostituire le parole: «con cadenza triennale», con le seguenti: «con cadenza semestrale».

1.1000/106

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, sostituire le parole: «con cadenza triennale», con le seguenti: «con cadenza annuale».

1.1000/107

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, sostituire le parole: «con cadenza triennale», con le seguenti: «con cadenza annuale».

1.1000/108

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, sostituire le parole: «con cadenza triennale», con le seguenti: «con cadenza biennale».

1.1000/109

D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 1.1000, al comma 3 dopo le parole: «Consiglio superiore di sanità», aggiungere le seguenti: «, l'AIFA».

1.1000/110

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, dopo le parole: «Consiglio superiore di sanità» aggiungere le seguenti: «e l'Istituto Superiore di sanità».

1.1000/111

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, sostituire le parole: «al comma 1-bis» con le seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».

1.1000/112

D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter sostituire le parole: «al comma 1-bis» con le seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».

1.1000/113

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, dopo le parole: «comma 1-bis» aggiungere le seguenti: «nonchè le lettere e) e f) di cui al comma 1».

1.1000/114

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, dopo le parole: «comma 1-bis» aggiungere le seguenti: «nonchè la lettera e) di cui al comma 1».

1.1000/115

TAVERNA, GAETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter, dopo le parole: «comma 1-bis» aggiungere le seguenti: «nonchè la lettera f) di cui al comma 1».

1.1000/116

DIRINDIN, BATTISTA, CASSON, CORSINI, GRANAIOLA, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI

All'emendamento 1.1000, al comma 1-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Ministro della salute presenta alle Camere, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato delle malattie infettive prevenibili con vaccinazione, sulle coperture vaccinali, sulla sicurezza e qualità dei vaccini, sulle reazioni avverse, sulle attività di farmacovigilanza con particolare riferimento alle modalità attive di raccolta dei dati, sulle attività di informazione e sensibilizzazione messe in atto dal servizio sanitario, sulla qualità e completezza dei flussi informativi relativi ai diversi aspetti delle vaccinazioni e sull'organizzazione dei servizi vaccinali.».

1.1000/117

D'ANNA

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 1-ter aggiungere i seguenti:

«1-quater. Con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, è istituito, presso una o più università italiane, un percorso di sperimentazione clinica volto a verificare l'eventuale pericolosità degli additivi, degli adiuvanti, degli eccipienti e delle microparticelle contenuti nei vaccini resi obbligatori dal presente decreto.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dalla sperimentazione di cui al precedente comma, quantificabili in un milione di euro, si provvederà mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

1-sexies. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, l'obbligatorietà delle vaccinazioni di cui al presente decreto, è sospesa fino alla conclusione della sperimentazione clinica di cui al comma precedente».

1.1000/118

LA RELATRICE

All'emendamento 1.1000 aggiungere, in fine:

Conseguentemente:

– *al comma 3 dell'articolo 1, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e di cui al comma 1-bis»;*

– *al comma 4 dell'articolo 1, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e di cui al comma 1-bis»;*

– *al comma 1 dell'articolo 3, primo periodo, dopo le parole: «effettuazione delle vaccinazioni» inserire la seguente: «obbligatorie» e le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis».*

1.1000 (testo 2)

LA RELATRICE

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, e di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale, 2017/2019, di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-poliomielitica;
- b) anti-difterica;

- c) anti-tetanica;
- d) anti-epatite B;
- e) anti-pertosse;
- f) anti-*Haemophilus influenzae* tipo b.

1-bis. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono altresì obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-morbillo;
- b) anti-rosolia;
- c) anti-parotite;
- d) anti-varicella.

1-ter. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, il Ministro della salute, con decreto da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.

1-quater. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'offerta attiva e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate:

- anti-meningococcica B;
- anti-meningococcica C;
- anti-pneumococcica;
- anti-rotavirus.

1-quinquies. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, fornisce indicazioni operative per l'attuazione del comma 1-quater, anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione

e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017».

1.84 (testo 2)

Maurizio ROMANI, DIRINDIN, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire le adeguate coperture vaccinali su tutto il territorio nazionale ed una maggiore tollerabilità agli eventi avversi, il Ministro della salute, sentita l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), provvede a rendere disponibile la formulazione monodose per ciascuno dei vaccini di cui al comma 1».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 4 luglio 2017

Sottocommissione per i pareri

96^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,05

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5^a Commissione:

(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno: parere favorevole.

Plenaria

319^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(119-1004-1034-1931-2012-B) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore CALEO (PD) illustra il disegno di legge, all'esame del Senato in terza lettura, che reca modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, soffermandosi sugli interventi apportati dalla Camera dei deputati. Rileva preliminarmente che la Camera dei deputati ha confermato l'impianto generale del disegno di legge già approvato dal Senato. Le modifiche introdotte dall'altro Ramo del Parlamento hanno infatti raccolto sollecitazioni provenienti dalla Opposizione e dalle Associazioni ambientali. Queste ultime si sono distinte tra quelle che hanno colto i contenuti innovativi del disegno di legge e quelle che si sono attestate su posizioni esclusivamente critiche. Tra gli elementi di maggior rilievo sottolinea la maggiore qualificazione del presidente e del direttore dell'Ente parco, sotto il profilo del possesso di specifiche competenze in materia ambientale. Il presidente dell'Ente parco assume adesso la responsabilità della scelta del direttore, secondo il modello già testato negli enti locali. Il piano triennale sulle aree protette rappresenta uno strumento nuovo per mettere a disposizione dei parchi nazionali e regionali risorse finanziarie certe. Altrettanto certe sono le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'economia per le agevolazioni fiscali a favore dei territori ricompresi all'interno delle aree protette. Ritiene inoltre che le disposizioni volte a valorizzare le produzioni agricole all'interno delle aree protette costituiscono uno strumento efficace per contrastare la marginalità di taluni territori e lo spopolamento di queste aree. Le aree marine protette antistanti ai parchi nazionali o regionali rientreranno nella gestione di tali enti. È fatto divieto inderogabile alle attività di prospezione ed estrazione all'interno delle aree protette e contigue. Specifico rilievo assumono le disposizioni in materia di pianificazione in zona D, con nulla osta comunale, in accordo con gli strumenti di pianificazione dell'Ente parco. In materia di *royalties*, si prevede un prelievo *una tantum* e un prelievo periodico sui proventi dei servizi ecosistemici. Tali risorse saranno gestite a livello centrale per iniziative in favore dei parchi nazionali e regioni, per il 70 per cento, e a livello locale dagli Enti parco per il 30 per cento. Procedo quindi ad illustrare l'articolato, facendo presente che in particolare, l'articolo 1 novella in più punti l'articolo 2 della legge-quadro, in materia di classificazione delle aree naturali protette, al fine di disciplinare l'istituzione delle aree protette transfrontaliere e definire i parchi nazionali con estensione a mare. L'articolo reca misure per le aree protette inserite nella rete «Natura 2000» e per l'attribuzione di funzioni all'ISPRA. L'articolo 2 sopprime, al comma 1, l'articolo 3 della legge n. 394 del 1991, che disciplina la costituzione del Comitato per le aree naturali protette e della Con-

sulta tecnica per le aree naturali protette, mentre al comma 2 sostituisce l'articolo 4 della legge-quadro che attualmente disciplina il Programma triennale per le aree naturali protette, al fine di inserire la disciplina del Piano nazionale triennale per le aree naturali protette, elencandone i compiti, sulla base delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente. Con il nuovo articolo 4, al comma 3, si prevede inoltre il cofinanziamento regionale del piano di sistema, attraverso modalità e criteri oggetto di accordi ed intese con il Ministero dell'ambiente e si attribuisce la facoltà a ciascun membro del Comitato di cui all'articolo 33 – che istituisce il Comitato nazionale per le aree protette – di presentare proposte relative al piano. Si prevede la presentazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, da parte del Ministro dell'ambiente, della proposta di piano al suddetto Comitato nazionale per le aree protette, che delibera entro i successivi quattro mesi; decorso inutilmente tale termine, è prevista l'approvazione del piano comunque con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente e per il suo finanziamento negli anni 2018-2020, si prevede nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, con una quota a ciò prioritariamente destinata dei proventi delle aste ivi previste di competenza del Ministero dell'ambiente, nel limite di 10 milioni di euro annui. L'articolo 3 consente, con una novella al decreto legislativo n. 23 del 2011, ai Comuni ubicati nelle isole minori ovvero quelli nel cui territorio insistono isole minori in cui sono istituite aree naturali protette di destinare il gettito del contributo di sbarco per finanziare – in accordo con l'ente gestore dell'area protetta – interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, alla promozione del turismo sostenibile del territorio, nonché ad attività di educazione ambientale. A tale scopo, il contributo di sbarco può essere maggiorato di due euro, esclusivamente per le finalità di cui al medesimo comma 3-ter. Si estende poi la possibilità di istituire il contributo di sbarco anche ai Comuni che fanno parte di un'area marina protetta, ancorché non ubicati in isole minori (capoverso 3-quinquies). L'articolo 4 sostituisce integralmente l'articolo 7 della legge-quadro. La nuova disposizione, in materia di misure di incentivazione, prevede criteri di priorità per la destinazione da parte delle Regioni di una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione. Sul piano finanziario, si prevede che ciò avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro della programmazione dei fondi per lo sviluppo attribuiti alle Regioni dall'Unione europea. La norma prevede un'ampia serie di obiettivi, in materia di restauro, recupero, valorizzazione dei territori, attività culturali, agriturismo, attività sportive, fonti rinnovabili di energia, copertura della rete di telefonia, livelli essenziali nell'erogazione dei servizi nonché sostegno alla pianificazione territoriale.

Il comma 2 stabilisce la valenza anche per i privati, singoli o associati, del medesimo ordine di priorità. Inoltre, una quota di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i portatori di *handicap*. L'articolo 5 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo destinato al finanziamento di misure di incentivazione fiscale nelle aree protette, demandate alle previsioni di successivi provvedimenti legislativi volti a promuovere iniziative compatibili con le finalità delle medesime aree. Si prevede una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, con copertura degli oneri sul fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. L'articolo 6 novella l'articolo 8 della legge-quadro e prevede il coinvolgimento del Ministero della difesa nella procedura per l'istituzione del parco nazionale o della riserva naturale statale in cui siano ricompresi siti militari. L'articolo 7 interviene sulla disciplina dell'Ente parco, di cui all'articolo 9 della legge-quadro, apportando una serie di modificazioni riguardanti la procedura di nomina del presidente e del Consiglio direttivo, la composizione e le funzioni del Consiglio direttivo, lo statuto, le funzioni del direttore del parco e del Collegio dei revisori dei conti e la pianta organica. In base alla riforma, si prevede che siano organi dell'ente Parco il presidente, il Consiglio direttivo, la Comunità del parco, il Revisore unico dei conti, anziché il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica di tali organi è di cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta. Nelle nomine di tali organi deve essere tenuta in considerazione la rappresentanza di genere. Al comma 4 dell'articolo 9, è stato aggiunto il requisito della comprovata esperienza in campo ambientale, ai requisiti ivi previsti per la nomina a presidente; inoltre si prevede ora, al comma 10-*bis* dell'articolo 9, che la nomina del Revisore unico dei conti avvenga con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, e che sia scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Inoltre, quanto alla nomina del direttore, essa avviene da parte del presidente, all'interno di una rosa di tre candidati, secondo i requisiti indicati; si prevede una selezione pubblica, svolta da una commissione tecnica, di cui si disciplina la composizione. Si disciplinano le funzioni del Direttore del parco, anche con riferimenti al testo unico sul pubblico impiego, e ad obiettivi di performance amministrativa, ponendosi clausole di invarianza finanziaria. L'articolo 8 modifica l'articolo 10 della legge-quadro, in materia di Comunità del parco, prevedendo che questa sia costituita – oltre che dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco anche dai presidenti delle unioni montane dei comuni. L'articolo 9 reca disposizioni sul regolamento e sul piano del parco, novellando più disposizioni della legge-quadro. Nell'ambito delle attività di-

disciplinate dal regolamento del parco sono state inserite il sorvolo di velivoli e droni non autorizzato, salvo quanto stabilito dalla disciplina sull'attività di volo (lettera *h-bis*) e lo svolgimento di esercitazioni militari (lettera *h-ter*), con conseguente abrogazione del divieto di sorvolo di velivoli non autorizzato (punto 3.4), attualmente previsto. Tra le attività vietate, disciplinate dal comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, sono state inserite le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi, nel territorio dei parchi e nelle aree contigue, fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti, e l'attività di *eliski*. Viene disciplinata la procedura di adozione del regolamento del parco, nonché la materia del piano del parco. Al fine di mantenere e recuperare gli ecosistemi e le caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionalmente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed habitat naturali, si prevede la promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della direttiva 2009/128/UE. Inoltre, al fine di mantenere e recuperare il patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato è stato previsto il rispetto delle competenze degli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previste dal Codice dei beni culturali (lettera *e-ter*). Infine, con il nuovo comma *1-bis* nel piano per il parco si prevede la promozione anche di strategie di sviluppo socioeconomico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali. In tal senso, anche in coerenza con la Strategia nazionale delle *Green community*, di cui all'articolo 72 della legge n. 221 del 2015 (cosiddetto Collegato ambientale) è prevista da parte dell'ente parco la stipula di convenzioni con Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, in forma singola o associata, per la definizione di programmi e progetti di valorizzazione, con una clausola di invarianza finanziaria. Si specifica inoltre, al capoverso *2-bis*, che, in ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, l'attività venatoria, regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue. In ordine alle aree contigue si specifica che il piano per il parco, in attuazione della citata direttiva 2009/128/CE, deve prevedere le indicazioni per il rispetto della normativa vigente sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette. Viene altresì prevista una nuova disposizione in materia di formazione per il titolo ufficiale di guida del parco (nuovo capoverso 5, all'articolo 14 della legge-quadro). L'articolo 10 reca norme in materia di nulla osta e di interventi di natura edilizia nelle zone di promozione economica e sociale (cosiddette zone D), novellando l'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 e introducendo un nuovo articolo *13-bis*. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto nella riforma al preventivo nulla osta dell'Ente parco, rilasciato previa verifica della conformità tra le disposizioni del

piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta (comma 1). Decorso inutilmente il termine si dispone che chi vi abbia interesse possa agire ai sensi dell'articolo 31 del Codice del processo amministrativo, superando l'attuale meccanismo del silenzio assenso. Il nuovo articolo 13-*bis* reca poi una disciplina speciale per gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle 'zone D', vale a dire zone di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori. Si prevede che gli interventi di natura edilizia da realizzare in tali zone siano autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, imponendosi una preventiva comunicazione all'Ente parco, che entro trenta giorni può esprimere il proprio motivato diniego. L'articolo 11 interviene sulla disciplina riguardante gli indennizzi, di cui all'articolo 15 della legge-quadro, al fine di delimitarne l'ambito, mentre l'articolo 12 disciplina le entrate dell'ente parco, apportando integrazioni all'articolo 16 della legge-quadro, con l'inserimento, dopo il comma 1, dei commi da 1-*bis* a 1-*undecies*. Il comma 1, in materia di versamento di somme da parte di titolari di concessioni, autorizzazioni e attività, individua obblighi di versamento *una tantum* di somme in favore dell'ente gestore dell'area protetta. Tra le modifiche, si segnala il nuovo comma 1-*octies*, che reca norme in ordine ai titolari di impianti di imbottigliamento delle acque minerali ubicati nel territorio dell'area protetta, prevedendo che questi versino *una tantum* in un apposito fondo per le aree protette, nonché i nuovi comma 1-*decies* e 1-*undecies* che prevedono rispettivamente che, nelle annualità successive al versamento *una tantum*, per i soggetti tenuti ai versamenti sia attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici previsto dalla legislazione vigente, e che siano esclusi dall'ambito applicativo delle disposizioni da 1-*bis* a 1-*novies* – sui contributi previsti – una serie di fattispecie ivi indicate. L'articolo 13 introduce nel testo della legge-quadro un nuovo articolo 11.1, contenente disposizioni finalizzate alla redazione, da parte dell'ente gestore dell'area protetta, di piani di gestione della fauna selvatica finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulle specie e sugli *habitat* protetti della rete «Natura 2000» o ritenuti vulnerabili. Viene previsto che una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per essere destinata al finanziamento di ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica; viene prevista la destinazione anche per l'esercizio delle attività previste dalla legge-quadro, come riformata. L'articolo 14 integra la normativa sugli enti parco e delle aree marine protette prevista dalla legge-quadro, alla quale viene aggiunto l'articolo 16-*bis*. Vengono innanzitutto disapplicati, al comma 1, alcuni limiti di spesa previsti per le amministra-

zioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione per gli enti di gestione dei parchi nazionali e le aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della norma in esame. La norma precisa comunque che resta fermo il regime delle riduzioni e il volume complessivo delle spese previste dalle disposizioni di *spending review* richiamate, stabilendo poi la procedura di presentazione del bilancio di previsione dell'Ente parco, trasmesso, entro il 1° settembre dell'esercizio precedente, al revisore unico dei Conti. L'articolo 15 prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della salute, per la individuazione di criteri e modalità di allevamento di cinghiali, diretti ad impedire l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale – in attuazione del divieto previsto dal collegato ambientale (articolo 7, comma 1, della legge n. 221 del 2015). L'articolo 16 novella la disciplina relativa all'istituzione di aree marine protette, attraverso una riscrittura dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991. Tra le novità più rilevanti l'introduzione di una procedura più articolata per l'istituzione nonché la verifica, almeno triennale, dell'adeguatezza della disciplina istitutiva. Vengono altresì individuate le zone in cui è possibile istituire aree marine protette e dettata una disciplina dell'uso del demanio marittimo differenziata in base alla zonazione dell'area. Nel corso dell'esame presso la Camera, sono state apportate modifiche in ordine alle modalità e ai soggetti competenti all'effettuazione dello studio preliminare sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, prevedendo che l'ISPRA cura l'istruttoria tecnico-scientifica relativa allo studio, anche avvalendosi delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. Viene altresì precisato che l'attribuzione dell'istruttoria tecnico-scientifica all'ISPRA avviene non soltanto nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 2, comma 9-*quater*, ma anche nel rispetto di quanto previsto dalla legge in esame nonché dalla legge n. 132 del 2016 sul sistema a rete delle agenzie ambientali. L'articolo 17 interviene sulla disciplina riguardante la gestione delle aree marine protette, di cui all'articolo 19 della legge-quadro, relativamente all'individuazione dell'ente gestore, al regolamento di organizzazione, al piano di gestione, alla zonazione delle aree (in quattro zone, in base alle quali stabilire le misure di protezione), alle attività vietate, nonché alle attività di sorveglianza. Con riferimento all'individuazione dell'ente gestore, è stato aggiunto un periodo al comma 2, al fine di precisare che, qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima. L'articolo 18 aggiunge l'articolo 19-*bis* alla legge-quadro sulle aree protette al fine di disciplinare il programma triennale per le aree marine protette ed i vari aspetti gestionali delle aree marine protette, quali i contributi statali e il relativo piano economico-finanziario, la revoca dell'affidamento della gestione dell'area, l'organico e il direttore dell'area. Si prevede che il direttore sia reclutato dall'ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pub-

blica; è stato aggiunto un periodo volto a demandare ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente la definizione dei requisiti per la partecipazione ai relativi bandi e, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, dei criteri per la determinazione del trattamento economico del direttore. Il comma 3 prevede l'abrogazione delle commissioni di riserva, mentre il nuovo comma 4 abroga il comma 339 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, che stabilisce disposizioni in tale materia. Il nuovo comma 6 prevede che nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 13 marzo 2013, in materia di messa all'asta delle quote di emissione dei gas ad effetto serra, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni suddetti, sia destinata prioritariamente al potenziamento delle aree marine protette. L'articolo 19 interviene sulle modalità e i soggetti competenti all'esercizio della vigilanza sulle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale. La nuova lettera *b*) della disposizione aggiunge un nuovo comma *2-bis*, in base al quale le funzioni di vigilanza all'interno delle aree naturali protette regionali continuano ad essere esercitate secondo l'articolo 27 della legge-quadro vigente. L'articolo 20 interviene sulla disciplina riguardante le aree naturali protette regionali di cui all'articolo 22 della legge-quadro allo scopo di confermare il divieto di attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali e di sottoporre i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi alla nuova disciplina prevista dall'articolo 11.1, introdotto dall'articolo 9 della proposta di legge in esame. L'articolo 21 interviene sulla disciplina relativa all'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale, di cui all'articolo 24 della legge-quadro, prevedendo che la revisione dei conti sia affidata ad un unico revisore dei conti e disciplinando permessi e licenze di assentarsi dal servizio del presidente del parco regionale che sia lavoratore dipendente, pubblico o privato. L'articolo 22 attribuisce al direttore dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta i poteri che l'articolo 29 della legge-quadro attualmente affida al rappresentante legale del medesimo organismo. L'articolo 23 sostituisce l'articolo 30 della legge-quadro modificando il quadro sanzionatorio delle violazioni della legge, caratterizzato da illeciti penali e amministrativi. Si aumenta l'entità delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie e si introducono obblighi di confisca in caso di prelievo o cattura di animali nelle aree protette. L'entità delle sanzioni è stata ulteriormente aumentata nel corso dell'esame alla Camera. Il comma 5, prevede, a fronte di condotte che integrino anche gli estremi dei reati indicati del codice penale, il sequestro, ne dispone l'immediatezza e lo estende al mezzo nautico utilizzato per realizzare le condotte integranti le ipotesi di reati sopra menzionati commesse nelle aree marine protette. In capo al responsabile, viene mantenuto l'obbligo di provvedere alla riduzione *in pristino* dell'area danneggiata, ove possibile, nonché quello di risarcire il danno, cui il responsabile è comunque tenuto. Si prevede l'aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, considerando l'in-

tera variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie. L'articolo 24, attraverso la sostituzione dell'articolo 33 della legge-quadro sulle aree protette, prevede l'istituzione di un Comitato nazionale per le aree protette presso il Ministero dell'ambiente, disciplinando funzioni e composizione, e la trasmissione di relazioni annuali sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale. Al comma 2, si è previsto di attribuire al Comitato il compito di predisporre il piano di sistema, alla luce dei nuovi contenuti dell'articolo 2. Inoltre, la composizione del Comitato, disciplinata dal comma 3, è stata integrata, prevedendo che ad esso partecipino anche un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed un rappresentante dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani. L'articolo 25 istituisce i Parchi nazionali del Matese e di Portofino, a tal fine prevedendo per l'esercizio 2017 uno stanziamento massimo di 300.000 euro per ciascun parco nazionale, prevedendone il finanziamento. L'articolo 26 affida al Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza delle regioni, il compito di provvedere in attuazione dell'articolo 1-bis della legge n. 394 del 1991, alla promozione della Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica nonché all'individuazione delle modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto Appennino parco d'Europa. Gli articoli 27 e 28 riformano l'articolo 35, comma 1, della legge-quadro, nell'ambito delle norme transitorie fissate ai fini dell'adeguamento ai principi della medesima legge, precisando che per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto prevede l'intesa dell'11 febbraio 2015 sull'attribuzione di funzioni statali e relativi oneri finanziari del Parco nazionale dello Stelvio, e l'articolo 36 della legge-quadro, in materia di aree marine di reperimento, al fine di prevedere che l'istituzione di parchi e riserve marine debba avvenire sulla base delle indicazioni del programma triennale per le aree marine protette, nonché al fine di ridenominare alcune aree marine di reperimento. L'articolo 29 modifica una serie di articoli della legge-quadro allo scopo di sostituire i riferimenti a disposizioni abrogate ovvero a operare interventi di coordinamento tra le innovazioni introdotte dal provvedimento in esame e le norme vigenti. In particolare, i commi 1 e 6 dell'articolo 22 prevedono la sostituzione di riferimenti normativi riguardanti le procedure per la demolizione delle opere abusive, specificando il riferimento ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 380 del 2001. L'articolo 30 modifica la collocazione delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale Gran Paradiso, prevedendo che, per quanto riguarda la riassegnazione del personale in servizio si rinvii a criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche tramite il ricorso agli strumenti di intesa previsti dall'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge-quadro. L'articolo 31 interviene sulla disciplina riguardante le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio. Il piano per il parco deve essere dotato almeno dei contenuti

di cui all'articolo 143 del Codice in materia di paesaggio. Un'ulteriore modifica specifica che l'ente parco sia munito di adeguate competenze nel campo della tutela paesaggistica. L'articolo 32 attribuisce nuove funzioni al Comitato paritetico per la biodiversità, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità. Con il comma 1 che ha introdotto anche una clausola di invarianza finanziaria, si demanda ad un decreto adottato dal Ministro dell'ambiente di apportare modificazioni al vigente decreto – che istituisce il comitato paritetico per la biodiversità – volte a prevedere che lo stesso, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, coordini e promuova azioni integrate e fornisca il supporto informativo all'esercizio delle funzioni che il Comitato per il capitale naturale esercita ai sensi dell'articolo 67 del cosiddetto Collegato ambientale. L'articolo 33 affida al Ministro dell'ambiente il compito di promuovere la collaborazione e la sinergia operativa tra il Comitato nazionale per le aree protette, il Comitato paritetico per la biodiversità e il Comitato per il capitale naturale. A tal fine, viene previsto che il Ministro dell'ambiente individui i temi strategici da condividere e le azioni da realizzare in maniera congiunta, e che il Ministro convochi la Conferenza nazionale «La Natura dell'Italia» entro il 31 gennaio 2019 e, successivamente, ogni tre anni, prevedendosi una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 34 interviene sulla disciplina riguardante l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale. Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti nel dettaglio i criteri per l'individuazione delle associazioni, nonché le relative modalità. L'articolo 35 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po. Si dettano i principi e i criteri direttivi: è stata apportata una aggiunta al criterio di delega contemplato dalla lettera *h*), prevedendo l'integrazione del piano per il parco non solo con il piano di azione dell'area Riserva di Biosfera Delta del Po – MAB UNESCO, ma anche con le strategie d'area delle aree interne «Contratto di foce» e «Basso Ferrarese» comprese nell'ambito della Strategia nazionale delle aree interne. Il comma 3 dispone che il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Emilia-Romagna e Veneto. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'adozione del decreto. Lo schema di decreto legislativo, va corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ed è poi trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, stabilendosi la relativa procedura, prevedendosi la possibile adozione di disposizioni integrative e correttive. L'articolo 36 reca una delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici. È previsto l'ulteriore criterio in ordine alla possibilità, per gli istituti di credito e le fondazioni bancarie di concorrere, in veste di finanziatori o intermediari, alla realizzazione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici, nonché, con una

modifica alla lettera *b*), in ordine all'attivazione in particolare anche per i soggetti titolari di attività ed impianti, indicati dall'articolo 12 della legge-quadro. L'articolo 37 reca una disciplina transitoria, prevedendo, allo scopo di allineare le scadenze degli incarichi dei presidenti e dei membri dei Consigli direttivi degli enti parco nazionali, per tali incarichi, in sede di prima applicazione della legge, la proroga fino alla scadenza dell'incarico conferito in data più recente. L'articolo 38 prevede, con riferimento a tutte le disposizioni introdotte dalla proposta di legge in esame, nonché con riferimento alla legge-quadro, la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, cui le disposizioni stesse si applicano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 385

Il senatore *ZIZZA (GAL (DI, GS, MPL, RI))* fa presente che è stato oggi presentato a Bari lo studio epidemiologico sugli effetti delle esposizioni ambientali di origine industriale sulla popolazione residente a Brindisi. Acquisita la documentazione relativa sarebbe opportuno portare a compimento l'affare assegnato n. 385 sulle problematiche ambientali che interessano la centrale Enel di Cerano in Brindisi e le conseguenti ricadute nella penisola salentina.

Il presidente *MARINELLO* assicura che, tramite l'Ufficio di segreteria verrà acquisito lo studio al quale fa riferimento il senatore *Zizza* per le finalità istruttorie dell'affare assegnato n. 385.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente *MARINELLO* comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 5 luglio 2017, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 4 luglio 2017

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)54^a Seduta*Presidenza della Presidente*
CARDINALI*Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,15*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2812) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007; f) Accordo sulla cooperazione culturale scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyidaw il 6 aprile 2016; g) Accordo di cooperazione culturale, educativa e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua, fatto a Managua il 18 luglio 2011; h) Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012: parere favorevole;*

(2813) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016; b) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007; d) Accordo sulla*

cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013; g) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003; h) Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014; i) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006; l) Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016; m) Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, fatto a Roma il 16 aprile 2007: parere favorevole.

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

77^a Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 13,40

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le condizioni e la procedura con le quali la Commissione può richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire informazioni in relazione al mercato interno e ai settori correlati (n. COM (2017) 257 definitivo): rinvio dell'espressione dell'esame.

Plenaria

275^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore COCIANCICH (PD) ha chiesto di aggiungere la propria firma all'emendamento 4.38.

Comunica altresì che sono pervenuti quattro emendamenti aggiuntivi: rispettivamente, l'1.1, da parte del relatore e il 3.0.1, il 12.0.5 e il 12.0.6, da parte del Governo, allegati all'odierno resoconto.

Relativamente a queste proposte emendative, propone di fissare il termine per presentare sub-emendamenti per domani, mercoledì 5 luglio, alle ore 12.

Prende atto e conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2834**Art. 1.****1.1**

IL RELATORE

Al comma, allegato A, inserire le seguenti direttive:

«direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (termine di recepimento: 31 dicembre 2017);

direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 8 settembre 2018);

direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 settembre 2019);

direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 14 settembre 2018);».

Art. 3.**3.0.1**

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e per il coordinamento e il raccordo tra la normativa nazionale e le disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare le disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, con abrogazione espressa delle disposizioni superate e coordinamento e riordino di quelle residue;

b) coordinare e raccordare le disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214;

c) salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1257/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti;

d) prevedere, per i brevetti europei per cui è stata presentata una richiesta di effetto unitario che, in caso di rigetto, revoca o ritiro della richiesta di effetto unitario, il termine per il deposito della traduzione in lingua italiana all'Ufficio italiano brevetti e marchi, di cui al comma 4 dell'articolo 56 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, decorra dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario o dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio europeo dell'istanza di ritiro;

e) prevedere che le disposizioni sulla preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni con il brevetto nazionale, di cui all'art. 59 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si applichino anche nel caso in cui sia stato concesso l'effetto unitario al brevetto europeo».

Art. 12.

12.0.5

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2017, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2017, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogare espressamente le disposizioni del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 2016/679;

b) modificare il Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) n. 2016/679;

c) coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE) n. 2016/679;

d) prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante nell'ambito e per le finalità previste dal regolamento (UE) n. 2016/679;

e) adeguare, nell'ambito delle modifiche al Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

12.0.6

IL GOVERNO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/943;

b) prevedere misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita del *know how* e delle informazioni commerciali riservate, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dalla medesima direttiva;

c) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore;

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 4 luglio 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,05.

Audizione del presidente, Giuseppe Scandurra, e del presidente onorario, Tano Grasso, della Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane (FAI)
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del presidente, Giuseppe Scandurra, e del presidente onorario, Tano Grasso, della Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane (FAI).

L'audizione ha a oggetto il tema della lotta all'usura e al racket e gli strumenti per rendere il sistema di prevenzione antiracket più efficiente e trasparente, con particolare riguardo alla destinazione, utilizzo e controllo dell'impiego dei fondi pubblici.

Giuseppe SCANDURRA, *presidente della Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Indi, Tano GRASSO, *presidente onorario della Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Davide MATTIELLO (PD), Marcello TAGLIALATELA (FDI-AN) e Riccardo NUTI (M5S).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dott. Scandurra e il dott. Grasso per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Carlo GIOVANARDI (FL), intervenendo sull'ordine dei lavori, svolge alcune considerazioni sulle prerogative del parlamentare e sulla propria partecipazione ai lavori della Commissione, alla luce della vicenda giudiziaria, in corso presso la Procura distrettuale di Bologna, in cui risulterebbe coinvolto.

Rosy BINDI, *presidente*, prende atto di quanto dichiarato dal senatore Giovanardi.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, *presidente*, comunica, in base a quanto convenuto in precedenti riunioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che l'incarico di collaborazione a tempo pieno della dottoressa Marzia Eugenia Sabella, magistrato, alla luce della recente nomina a Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Palermo, è trasformato a tempo parziale e che l'incarico di collaborazione a tempo pieno del sig. Riccardo Guido, alla luce degli accordi intercorsi con la Commissione Uranio impoverito e del nulla osta pervenuto dall'amministrazione di appartenenza, è trasformato anch'esso a tempo parziale. Comunica inoltre che la Commissione si avvarrà della collaborazione a tempo parziale e a titolo gratuito dell'ufficiale della Guardia di finanza, tenente colonnello Francesco Mazzotta, per il quale è pervenuta la prescritta autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della legge istitutiva, e che sono infine da considerarsi conclusi gli incarichi di collaborazione a tempo parziale dei consulenti Federica Cucco, Pierluigi Piselli, Ranieri Razzante, Andrea Scuderi e Giulio Vasaturo.

La seduta termina alle ore 15,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 4 luglio 2017

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,55 alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Martedì 4 luglio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 13,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI)

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione, ringraziando per la loro partecipazione e per la memoria inviata ai rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

Gianfranco TORRIERO, *vice direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI)*, svolge un'ampia relazione sui temi dell'indagine.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il dottor Torriero e chiede se vi siano integrazioni.

Gianfranco TORRIERO, *vice direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI)*, formula alcune considerazioni aggiuntive.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia ancora la delegazione dell'ABI per la relazione svolta e per la memoria depositata, che sarà pubblicata nel volume degli atti dell'indagine e che contiene spunti utili per il lavoro della Commissione. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedì 4 luglio 2017

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUGLISI

Interviene il prefetto Franco Gabrielli, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, accompagnato dal prefetto Stefano Gambacurta, Direttore dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal vice prefetto Paola Mannella, Direttore Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. È presente la magistrata Lucia Russo, collaboratrice ai sensi all'articolo 23 del Regolamento interno.

La seduta inizia alle ore 13,02.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione del prefetto Franco Gabrielli, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale *web* del Senato.

L'audito e i commissari che ritengono che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere preventivamente in qualsiasi momento

la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Audizione del prefetto Franco Gabrielli, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

La PRESIDENTE introduce l'intervento del prefetto Franco Gabrielli, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Il prefetto GABRIELLI svolge una relazione evidenziando l'evoluzione normativa, sia a livello internazionale che nazionale, in materia di prevenzione e repressione dei reati di violenza di genere, fornisce dati quantitativi e statistici relativi all'applicazione delle misure preventive, alla commissione dei reati oggetto di interesse per la Commissione e alle attività svolte in tale ambito dalle forze di polizia. Prospetta circoscritte soluzioni di carattere normativo. Illustra quindi le attività di formazione del personale e i vari progetti di collaborazione intrapresi dalla polizia in ambito sociale e istituzionale ai fini della sensibilizzazione, prevenzione e contrasto dei fenomeni richiamati.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e i senatori DALLA ZUANNA (PD), LIUZZI GAL (DI, GS, MPL, RI), FAVERO (PD) e FASIOLO (PD).

Dopo che il prefetto GABRIELLI ha replicato agli interventi, rispondendo ai quesiti posti e fornendo i chiarimenti richiesti, la PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, 5 luglio, alle ore 13.00: sarà ascoltata in libera audizione la senatrice Valeria Fedeli, ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La seduta termina alle ore 14,10.

